

VII COMMISSIONE CULTURA – CAMERA DEPUTATI
7^ COMMISSIONE ISTRUZIONE – SENATO DELLA REPUBBLICA
ATTO DEL GOVERNO n. 329

*SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA*

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016

Memorie Audizioni

Francesco SINOPOLI	<i>Segretario nazionale FLC Cgil</i>	p. 1
Maurizio BERNAVA	<i>Segretario Confederale CISL</i>	p. 19
Sonia OSTRICA	<i>Segretario generale UIL/RUA</i>	p. 27
Claudio ARGENTINI	<i>Coordinamento Nazionale USB Pubblico Impiego</i>	p. 35
Anna SIRICA	<i>Segretario Generale CODIGER e Direttore Generale ASI</i>	p. 57
Liana VERZICCO	<i>Segretario Generale ANPRI-CIDA</i>	p. 63



Valutazioni sullo schema di decreto recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”

La relazione illustrativa allo schema di decreto, emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, spiega che il decreto recepisce i principi della Carta Europea dei Ricercatori e “le migliori prassi internazionali del settore della ricerca” ed interviene armonizzando in un unico provvedimento le diverse disposizioni vigenti e innovando la disciplina, sganciando le procedure per il funzionamento degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) della maggior parte di quelle della Pubblica Amministrazione e accostandole a quelle delle Università.

Illustrando alcune evidenze, è possibile smentire che gli obiettivi riassunti in questo incipit siano stati raggiunti dal provvedimento attuativo della delega Madia sugli Epr.

Dapprima con riguardo al recepimento dei principi della Carta Europea del Ricercatore rileviamo che pochi sono i passi in avanti. Il decreto, infatti, si limita a farne un richiamo, rinviandone l'applicazione ai singoli enti attraverso modifiche statutarie e regolamentari. È evidente che così il recepimento sarà estremamente disomogeneo.

In secondo luogo, basta guardare l'ambito di applicazione della norma per far saltare subito all'occhio un'immotivata esclusione dall'elenco di parte del personale interessato dal decreto (in particolare quello destinato all'Anpal), reiterando di conseguenza una eterogeneità di disposizioni in materia.

Sull'autonomia, infine, che dovrebbe discendere dalla eliminazione per gli EPR dei vincoli previsti per la P.A., avremo modo di spiegare i motivi per i quali le disposizioni in esame non permettano ancora un adeguato assetto per gli istituti interessati.

Ciò premesso, l'analisi dell'atto governativo suscita non poche perplessità che ci apprestiamo a rappresentare.

Vanno innanzi tutto fatti rilievi sul tetto delle spese per le assunzioni del personale a valere sui fondi ordinari trasferiti dallo Stato ai singoli enti, che viene fissato all'80% di un indicatore costituito da un numeratore pari alla somma degli assegni fissi per il personale calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente e da un denominatore pari al fondo ordinario attribuito all'Ente nel medesimo esercizio. Qualora il limite dell'80% venga raggiunto o superato al 31 dicembre dell'anno precedente, l'Ente non potrà procedere ad assunzioni sul fondo ordinario fino al momento in cui l'indicatore non torni al di sotto del tetto di spesa. Chi è sopra non assume, chi è sotto assume fino al raggiungimento del limite.

Avremo così enti con margine ristretto o nullo di sostenibilità rispetto all'80%, per i quali le facoltà assunzionali saranno di fatto bloccate. Resta inoltre non chiaro se il turnover resta utilizzabile, come avviene oggi, anche per gli enti che si trovino sopra la media dell'80%. Ove così non fosse, anche il maggior ente di ricerca, il CNR, si troverebbe nell'impossibilità di assumere almeno per i prossimi 5-6 anni, situazione condivisa dai maggiori enti.

Non è chiaro inoltre se permane o è rimosso l'utilizzo del turnover come unico canale di finanziamento delle assunzioni anche per chi è sotto il limite dell'80%. Sarebbe davvero fuori dalla logica se ci ritrovassimo sia un limite superiore rafforzato, che il permanere del preesistente ricorso ai pensionamenti come unico canale di finanziamento delle assunzioni. L'obiettivo doveva essere semplificare e accrescere l'autonoma determinazione della spesa da parte degli enti, senza eliminare il vincolo del turnover avremmo maggiori complicazioni e una riduzione significativa della capacità decisionale delle amministrazioni.

Riduzione di autonomia pesantemente aggravata dall'introduzione di un ulteriore limite della possibilità di assumere personale tecnico-amministrativo al 30% delle spese per il personale. Questa norma non fornisce indirizzi da seguire ma fa "divieto di assumere", sottraendo agli enti la capacità di autodeterminare persino i propri fabbisogni, nonché mettendo a rischio alcune migliaia di lavoratori precari il cui apporto è fondamentale per lo svolgimento dei processi di ricerca. Il rischio esuberanti, pertanto, non è assolutamente un'eventualità da escludere.

Per le attivazioni di contratti di collaborazione, poi, si stabilisce la non applicazione del controllo preventivo, né si prevede alcuna agevolazione per la regolarizzazione dei contratti attivati con questa tipologia da amministrazioni che hanno dovuto sopperire al blocco decennale delle assunzioni. Nella norma non vediamo effetti positivi, anzi ci si pone in chiara contraddizione con quanto previsto dal D.Lgs. 81/15, che, all'art. 2, comma 3, che prescrive il divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione dopo il 1 gennaio 2017.

Sempre nel rispetto del parametro dell'80%, si stabilisce per tutti, inoltre, l'incremento dal 3 al 10 per cento della possibilità di chiamata diretta (fuori dalle selezioni pubbliche), alterando irrimediabilmente il senso della definizione di "meriti eccezionali".

Questo meccanismo di reclutamento è insostenibile. Se poi si aggiungono i vincoli preesistenti legati alle piante organiche e al turnover, si conferma il netto peggioramento di un quadro già patologico. Le assunzioni negli Epr rischiano di rimanere ingabbiati in una gestione quasi commissariale che restringe la capacità di assumere e le possibilità di scegliere. Siamo all'opposto dell'obiettivo di semplificare e far crescere l'autonomia.

A risicare ancor più le già modeste risorse si aggiunge la creazione di un "apposito fondo" destinato al finanziamento premiale dei piani triennali di attività o di specifici progetti proposti dagli enti. Siamo di fronte al paradosso che alla nascita di un fondo, che farebbe pensare a rigor di logica ad uno stanziamento di risorse aggiuntive, consegue invece un eguale taglio alle risorse per l'assunzione del personale. La costituzione di questo fondo, infatti, avviene per "riduzione" del fondo ordinario degli Enti. Si instaura, in sostanza, una competizione tra valorizzazione del merito e capacità assunzionali, prescindendo anche dal fabbisogno del singolo ente.

Si prevede la possibilità di istituire premi biennali per ricercatori e tecnologi, ai fini della valorizzazione del merito, nei limiti massimo del 0,5% della spesa complessiva per tutto il personale (compresi tecnici e amministrativi che non beneficerebbero però di tali premi) e del limite massimo annuale del 20% del trattamento retributivo. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio perché le risorse risultano a carico delle disponibilità (alla voce spese per il personale) degli enti. Pertanto, oltre a crearsi una competizione tra ricercatori, che giustamente vogliono veder riconosciuta la loro professionalità, e l'eventualità, allorquando possibile, di allargare gli organici del dato ente, si spiana la strada al conflitto tra ricercatori/tecnologi e tecnici/amministrativi.

Ovviamente in questa premialità alcun passaggio è previsto con le organizzazioni sindacali: infatti le procedure per l'assegnazione dei premi sono affidate alla trasparenza, imparzialità e oggettività dei consigli di amministrazione.

L'ulteriore leggibile depotenziamento delle relazioni sindacali ben si inserisce nel contesto legislativo in esame, che sostanzialmente fa venir meno qualunque funzione, anche di mera consultazione, delle organizzazioni sindacali in materia di consistenza, di variazione dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. In conclusione, anche sulla premialità lo schema di decreto appare inappropriato allontanando ancora il personale di ricerca del Paese dagli standard internazionali sia in termini di retribuzione base che in termini di possibilità di sviluppo professionale.

Alla luce di quanto premesso, riteniamo irragionevoli i vincoli sul reclutamento stabiliti (80%, turnover di cui 30% per tecnici e amministrativi, punti organici/pianta organica) aggiungendo un elemento. La principale "specificità" che deve essere riconosciuta al sistema della ricerca è quella che individua come prioritario e urgente per l'agenda di governo tornare ad investire in questo settore condizionato da anni di pesante taglio ai bilanci, precarietà, blocco delle assunzioni, dello sviluppo professionale, delle retribuzioni, della contrattazione nazionale e decentrata. Se è vero per tutti che la modernizzazione di un qualsivoglia settore dello Stato non è perseguibile a invarianza della spesa, ciò è ancor più vero per il settore che promuove ricerca e innovazione motori di sviluppo e necessari per la ripresa produttiva, economica e sociale del Paese.

Le scriventi organizzazioni, pertanto, invitano il Governo a reperire, nella vicina legge di stabilità, gli adeguati ed aggiuntivi finanziamenti non solo al fine di non inibire la capacità di reclutamento di nuovo personale degli enti di ricerca, ma anche al fine di prevedere subito meccanismi straordinari di stabilizzazione dei precari storici e successivamente un sistema ordinario di reclutamento a regime. L'inasprimento delle sanzioni imposte anche dall'Europa e la feroce riduzioni di strumenti finalizzati al mantenimento in servizio del personale a tempo determinato, previsto tra l'altro da precedenti norme tutt'ora vigenti ma di fatto non praticabili, rischia di costringere gli enti a mettere alla porta personale a tempo determinato con anzianità elevate (oltre 10 anni), per i quali in assenza di possibilità assunzionali si profila solo il licenziamento. Personale che nel tempo ha sostenuto le attività delle istituzioni al pari del personale di ruolo con grande professionalità e spirito di sacrificio.

L'eccessiva frammentazione degli indirizzi conseguente alle numerose vigilanze da parte di Ministeri di riferimento (8 su 21 enti) contribuisce a non produrre politiche coordinate in termini di investimenti e progetti, con conseguente concorrenza "interna" tra enti che si sfidano a valere sulle stesse risorse. In un tale contesto la previsione di una mobilità dei ricercatori è una possibilità puramente teorica, che difficilmente potrà tradursi in prassi consolidata.

E' necessario prevedere una cabina di regia condivisa, che possa avere la funzione di coordinare ed indirizzare gli enti, anche al fine di non vanificare gli sforzi di quanti eccellano nel procurare risorse. E' indispensabile che il Sistema Paese riesca a velocizzare procedure e tempistiche propedeutiche alla effettiva messa a disposizione di risorse. E' inderogabile dotare gli enti della possibilità di avere risorse disponibili e destinate a finanziare con continuità anche la ricerca di base, superando il limite del finanziamento pressoché esclusivo della cosiddetta ricerca "utile", come continuiamo a sentirci ripetere negli enti. Il recepimento della carta europea del ricercatore e l'obiettivo di dare maggiore autonomia agli enti deve ricadere sulla *governance* interna alle istituzioni di ricerca per essere davvero efficace. Il decreto dovrebbe disporre strumenti di maggiore democrazia che garantisca partecipazione e autonomia ai singoli ricercatori e maggiore protagonismo della comunità scientifica nella costruzione delle *policy* di ricerca.

Per la più volte richiamata criticità derivante dai tagli ai finanziamenti ordinari, ci sono enti che oggi si trovano ad avere il finanziamento ordinario che arriva al 100% del rapporto tra risorse ordinarie e spese per il personale. Ciononostante non può non evidenziarsi che detti enti sono in grado di sopravvivere garantendo spese di funzionamento, manutenzione ed altro grazie alla capacità di intercettare risorse. Una norma che ponesse il limite dell'80% condannerebbe un prestigioso ente come L'ENEA a sopravvivere per lustri, fino a che pensionamenti o decessi non consentano nuove assunzioni! Diventa evidente che la richiesta di rifinanziamento degli enti consenta a tutte le istituzioni di garantire un futuro alla ricerca, all'innovazione, alle generazioni presenti e future, nell'interesse primario del mantenimento prima e della crescita poi dell'intero Paese.

Commento analitico allo schema di Decreto legislativo semplificazione attività enti pubblici di ricerca del 25 agosto 2016

TITOLO I PRINCIPI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai seguenti Enti pubblici di ricerca di seguito denominati Enti:

- a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
- b) Agenzia Spaziale Italiana – ASI;
- c) Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR;
- d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
- e) Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF;
- f) Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” – INDAM;
- g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN;
- h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV;
- i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS;
- l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRIM;
- m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”;
- n) Stazione Zoologica “Anton Dohrn”;
- m) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI;
- o) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE;
- p) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;
- q) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA;
- r) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori – ISFOL;
- s) Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT;
- t) Istituto Superiore di Sanità – ISS;
- u) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132;
- z) Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell’articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti di cui al comma 1.

La norma – *comma 1* -, non fornisce una definizione generale di ente pubblico di ricerca ma elenca gli enti cui è rivolto il provvedimento. Per questo alcuni Istituti di Ricerca sono immotivatamente fuori dall’elenco. Consorzio Lamma CSSN e settore Anpal ricerca

La disciplina che regola i singoli Enti – *comma 2* – resta valida per quanto non previsto dal decreto. Essendo assenti dal testo aspetti strutturali quali la configurazione degli organi di governo continueremo ad avere scarsa omogeneità negli assetti ordinamentali dei diversi Enti di ricerca.

Articolo 2

Carta Europea dei ricercatori

1. Nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, gli Enti di cui al comma 1, dell'articolo 1, adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.

L'articolo è simile all'art.2 del D. lgs 213/09 riguardante l'autonomia statutaria degli Epr vigilati dal Miur nella parte in cui si prescrive l'adeguamento degli statuti e regolamento ai principi della carta europea del ricercatore. Qui il richiamo è strutturato elencando i principi espressi dalla Commissione Europea. Pochi i passi in avanti rispetto alla norma del 2009, né in direzione applicativa rispetto alla raccomandazione europea, né per allargare il respiro sulle ricadute che quei principi dovrebbero avere su tutto il personale di ricerca. L'esclusivo rinvio alle modifiche statutarie e regolamentari potrebbe portare inoltre ad un recepimento estremamente disomogeneo e diversificato nelle modalità negli enti.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Articolo 3

Statuti e regolamenti

1. Agli Enti di cui all' articolo 1 è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.
2. Gli statuti e i regolamenti:
 - a) disciplinano la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;
 - b) stabiliscono le regole fondamentali dell'organizzazione dell'Ente;
 - c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;
 - d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

In questo articolo si sancisce l'autonomia degli enti di Ricerca cui devono adeguarsi statuti e regolamenti. Colpisce l'assenza di riferimenti all'art.8 della legge 168/89 (anche se una parte dell'art. 8 è richiamato successivamente, nelle fasi di approvazione degli statuti) in linea con quanto qui indicato ma più esaustivo nella trattazione e che viene abrogato nelle disposizioni finali insieme al comma 2 dell'art.2 del D. Lgs 213/09 che disciplinava la medesima materia per gli enti vigilati dal Miur. Già in sede di approvazione del D.Lgs. 213/09 avevamo ritenuto la facoltà del Ministro di stabilire obiettivi e missione come introduzione di una limitazione all'autonomia degli enti.

Articolo 4

Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito

1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli Enti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante.

2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito mediante l'istituto del silenzio assenso.
4. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono adottati nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
5. Gli statuti degli enti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e i regolamenti nel sito istituzionale del Ministero vigilante.

Si declina l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli enti dal punto di vista della capacità di autonormazione assimilandola al livello assegnato dalla 168/89 alle Università- *commi 1 e 2* -. Il testo è infatti del tutto simile ai commi 9 e 10 dell'art. 6 della norma del 1989. Per gli Enti i cui statuti sono emanati con provvedimento di legge il passaggio è rilevante. Manca il riferimento ad un passaggio di verifica con le organizzazioni sindacali. Si tratta di una assenza particolarmente evidente per quel che riguarda i regolamenti del personale ma che riguarda anche gli statuti e i regolamenti organizzativi.

Non basta il Ministero Vigilante come responsabile della verifica di legittimità degli atti emanati dall'Ente. Entra in gioco, "per quanto di sua competenza", anche il Mef - *comma 3* -. Ci chiediamo quale sia la sua competenza se la legittimità spetta al vigilante. Sembra essere l'unico attore in campo con un ruolo politico.

Peraltro è ovviamente obbligo degli enti conformare i propri regolamenti - *comma 4* - alla disciplina che armonizza i sistemi contabili della pubblica amministrazione come il D. Lgs 91/11. Nel passaggio che risulta del tutto analogo ai commi 9 e 10 dell'art. 6 della 168/89, si recupera parte dell'art. 8 della medesima legge, come prima detto. Se i CdA sono composti da 3 o da 5 componenti non è chiaro perché usare le dizioni "maggioranza assoluta" e "maggioranza dei tre quinti" che nel caso specifico coincidono.

Articolo 5

Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti.
3. Al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività o di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ripartito con decreto del Ministro che ne fissa altresì i criteri, modalità e termini per l'assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

5. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è sostituito dal seguente: *"Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi."*

6. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti devono tener conto nella propria programmazione.

7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 6 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti.

Ci si riferisce in questo articolo che riguarda il finanziamento degli Enti ai soli vigilati dal Miur. Si riscrive- *comma 1*- l'art.4 del D. Lgs 213/09 nel quale si stabilivano le modalità di ripartizione del fondo ordinario rendendo più leggero il legame con la valutazione dell'Anvur superando la quota percentuale al finanziamento premiale, da destinare a specifici progetti e programmi, anche congiunti, proposti dagli Enti.

Si crea però - *comma 3* - un "apposito fondo" destinato al finanziamento premiale dei piani triennali di attività o di specifici progetti proposti dagli enti. Ovviamente non si tratta di risorse aggiuntive, la costituzione di questo fondo che dovremmo definire forse neo-premiale, avviene - *comma 4* - per "riduzione" del fondo ordinario degli Enti. Aumenta sotto l'egida di questo improprio concetto di premialità il margine di discrezionalità del Miur nella allocazione di risorse.

Si recupera l'indicazione contenuta nell'art.4 del D. Lgs 213/09 per cui le quote del fondo residue e non più utilizzabili ai fini programmati, possono essere reimpiegate - *comma 2* -.

Si semplifica il percorso di emanazione del decreto di riparto del fondo - *comma 5* - eliminando il parere preventivo delle competenti commissioni parlamentari.

Si attenua - *comma 6* - la funzione del Miur nella programmazione degli enti che nell'art. 5 comma 3 del D. Lgs 213/09 era "di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico" mentre qui resta solo "di indirizzo strategico", come già ricordato nel comma 2 dell'art. 2 del 213, il Ministro poteva anche fissare gli obiettivi. Il comma 6 compone un quadro rispetto alla governance di ente insieme al comma 2 a) dell'art. 3 del presente D. Lgs.

I piani di attività - *comma 7*- come indicato nel comma 2 dell'art.5 del D. Lgs 213/09 continuano ad essere oggetto di valutazione ai fini del riparto del fondo ordinario. Come detto sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art.5 del D. Lgs 213/09 e con essi qualunque funzione delle organizzazioni sindacali in materia di consistenza, di variazione dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, per le quali il D. Lgs 213/09 prevedeva l'obbligo della consultazione.

Articolo 6 Piani triennali di attività

1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.

2. Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.
3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 e 11. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, sono adottate misure correttive volte a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Il riferimento nella stesura dei piani triennali di attività – *comma 1* - è per tutti il D. Lgs. 204/98, si recupera dunque il testo dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 213/09 ove ciò era indicato per gli enti vigilati dal Miur. Si opera una semplificazione nella determinazione dell'organico. Come nel comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs 213/09 nell'ambito dei piani triennali gli enti determinano consistenza e variazione dell'organico, ciò avviene non più "previo parere favorevole del Mef e della FP" ma nel "rispetto dei limiti derivanti dalle disposizioni in materia di spesa per il personale". Sarà rilevante capire se la norma contenuta nel comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs 213/09 e qui integralmente riproposta possa essere realmente utilizzata eliminando il concetto di organico come costo non incrementabile e restituendolo alla sua funzione programmatica dei fabbisogni di risorse umane. Il parere degli organi vigilanti, benché la norma fosse in vigore dal 2009, non ha mai in nessun caso dato esito positivo ad un aumento dei costi per il personale. Peraltro, anche in questo ambito, la prescrizione prevista (comma 4 art. 5 D. Lgs 213/09) di consultazione delle organizzazioni sindacali è abolita.

Si opera una semplificazione per l'approvazione da parte del Ministero vigilante dei Pta – *comma 2* - i quali si ritengono approvati dai Ministeri vigilanti entro 60 giorni dalla ricezione per silenzio assenso.

Si chiarisce – *comma 3* - che l'autonoma determinazione dei fabbisogni e dell'organico deve essere esercitata "nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale".

Il Ministero vigilante, il dipartimento della funzione pubblica e la ragioneria generale dello Stato operano annualmente "un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali" – *comma 4* -. Colpisce che non si tratta di una verifica di legittimità e correttezza formale nell'applicazione delle norme riguardanti contabilità, spese per il personale e assunzioni. Il monitoraggio verifica se eventuali incrementi di spesa, evidentemente pur legittimi, "possono compromettere" gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica. L'autonomia degli enti di ricerca ci sembra rimanga piuttosto limitata se i vigilanti possono intervenire con proprio decreto per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'Ente. Certamente questa previsione farebbe pensare ad una volontà reale di "liberalizzazione" della consistenza dell'organico.

Articolo 7

Consulta dei presidenti¹. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati.

2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli Enti.

3. La Consulta viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta a inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca.

3. La Consulta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.
4. La Consulta relazione periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.
5. La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compensi e gettoni di presenza né determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il governo si dota per le politiche e l'organizzazione della ricerca della consulenza di ciò che fino ad ora è stato il comitato di settore della ricerca. Istituisce cioè – *comma 1* - la Consulta dei presidenti degli enti che elegge il proprio presidente – *comma 2* -. Continua a mancare al nostro Paese la volontà di costituire un organismo autonomo che indirizzi le politiche della ricerca che sia indipendente oltre che rappresentativo della comunità scientifica e accademica e di alto profilo. L'autorevole dibattito degli ultimi 6 mesi sulla necessità di costituire una agenzia per la ricerca non ha offerto suggerimenti al ministro Giannini che si limita a formalizzare la costituzione della consulta dei presidenti. Per altro questa funzione di consulenza e proposta era affidata nell'art.4 del D. Lgs. 204/98, poi abrogato dal D.Lgs 127/03, ad un organo di natura elettiva in rappresentanza degli Enti, dell'Università, del mondo della produzione e delle forze sociali.

La consulta dei presidenti ha una funzione di coordinamento, non meglio declinato, delle scelte programmatiche degli enti della loro coerenza con il Pnr – *comma 3* -.

Fermo restando le funzioni del Cipe, previste dall'art.2 del D. Lgs. 204/98 formula – *comma 4* - proposte per il Pnr e anche in generale "sulle tematiche inerenti la ricerca".

Relaziona sullo stato di attuazione della carta europea del ricercatore e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori – *comma 5* -. Sarebbe stato probabilmente più efficace indicare le misure con le quali declinare tale attuazione e rendere perentorio nei regolamenti e negli statuti l'adozione di quanto previsto dalla carta europea del ricercatore.

Le attività della consulta si svolgono senza oneri aggiuntivi per lo stato – *comma 6* -.

Articolo 8

Fabbisogno, budget e spese di personale

1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6.
2. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli Enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7.
3. Il Ministero vigilante procede annualmente alla verifica del rispetto di detto limite entro il mese di aprile di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti all'Ente vigilato e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da

norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo e durata dei contratti.

6. *In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:*

- a) *l'Ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non può procedere all'assunzione di personale;*
- b) *l'Ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento può procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;*
- c) *ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.*

7. Gli Enti per i quali, al 1° gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono, nel rispetto della normativa vigente, procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6, nell'ambito dello stanziamento del predetto capitolo.».

La programmazione per il reclutamento del personale si definisce – comma 1 - nei piani triennali di attività come per le università, l'insieme di questo articolo è infatti analogo agli art. 4 e 5 del D. Lgs 49/12.

Si fissa il limite oltre il quale le spese per il personale non possono andare in rapporto al contributo ordinario assegnato dallo Stato – comma 2 - indicando nell'80% dell'una rispetto all'altra il valore invalicabile. Per gli Enti già era presente questa previsione, ma con riferimento più ampio alle spese correnti, espressa nell'art.3 comma del D. L. 90/14: "Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente".

Il Ministero vigilante ha la responsabilità di monitorare annualmente che i parametri siano rispettati e di comunicare l'andamento – comma 3 -.

Nel calcolo delle spese non devono essere computate quelle derivanti da soggetti esterni – comma 4 -.

Le risorse esterne destinate a finanziare i contratti a tempo determinato devono interamente coprire la durata del contratto stesso – comma 5 -. Questa norma lascia perplessi perché non vi è caso possibile in cui questa condizione non è verificata. Il testo è analogo al comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 49/12 ma ne è ribaltato il senso. In quel caso questa indicazione rappresentava l'incipit per una deroga che stabilisce a quali condizioni è altresì possibile assumere ad esempio docenti di ruolo o precari stabilizzabili su fondi non ordinari.

Si esplicita il rapporto tra limite dell'80% di cui al comma 2 rispetto alla possibilità assunzionale – comma 6 -. Chi è sopra non assume, chi è sotto assume fino al raggiungimento del limite, per il monitoraggio del rispetto dei parametri indicato nel comma 3 si stabilisce come riferimento il costo medio di un dirigente di ricerca con il quale il Ministero vigilante potrà operare i calcoli. Il parametro e l'uso del concetto di costo medio avvicina questo meccanismo a quello dei punti organico dell'università, non è chiaro comunque il senso funzionale di prendere come unico parametro il costo di un dirigente di ricerca. La modalità di calcolo che si

sceglie per definire il costo medio del personale rischia di diventare un ulteriore strumento per limitare arbitrariamente la capacità assunzionale degli enti.

Gli Enti i cui dipendenti sono direttamente a carico di un capitolo di bilancio del ministero vigilante – *comma 7* - hanno come limite di spesa in deroga al rispetto dell'80%, l'entità del capitolo stesso. Questo comma interessa in particolare il CREA.

TITOLO III SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 9

Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi

1. Gli Enti adottano, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti parole *"di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

4. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: *"515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 516 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516."*

Si dispone l'armonizzazione dei sistemi contabili e di classificazione degli enti di ricerca a quanto disciplinato per la pubblica amministrazione – *comma 1* -. Armonizzazione per altro già in corso di realizzazione.

La ripartizione dei fondi FIRST istituiti con la finanziaria 2007 sono ripartiti – *comma 2* - dal Miur autonomamente, non più "di concerto" con il Mef.

Come le scuole e le università anche gli enti di ricerca – *comma 3* - sono esclusi dall'obbligo del ricorso al mercato elettronico per beni e servizi "funzionalmente destinati all'attività di ricerca"

Si attua una semplificazione delle procedure per l'approvvigionamento di strumentazione informatica in campo scientifico – *comma 4* -. Il GAAR è una infrastruttura telematica (rete in fibra ottica ad altissima definizione) a disposizione delle comunità scientifiche italiane (università e enti di ricerca), che favorisce l'interscambio internazionale e fa parte della rete di ricerca europea GEANT.

Articolo 10

Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca

1. L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.

2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo è di tre anni.

3. Ai ricercatori e tecnologi di ruolo, possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di un

anno ogni cinque anni di servizio Il congedo è concesso dal presidente dell'Ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'Ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell'ente medesimo.

5. In caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

Per gli Enti di ricerca – *comma 1* - non vige l'obbligo di attivare le procedure di mobilità per il personale proveniente da altre amministrazioni prima dell'espletamento delle procedure concorsuali di ricercatori e tecnologi. Sarebbe sensato che la non obbligatorietà venisse estesa a tutto il personale in quanto le competenze specifiche acquisite negli enti di ricerca difficilmente sono riscontrabili nel personale di altre amministrazioni.

L'obbligo di permanenza nella prima destinazione – *comma 2* - assegnata al momento dell'assunzione passa per il personale degli enti di ricerca da 5 a 3 anni.

In analogia con la docenza universitaria sono concessi congedi retribuiti per motivi di studio ai ricercatori e tecnologi – *comma 3* – per un anno ogni 5.

Rispetto al modello universitario qui – *comma 4* – si pone un parametro per la valutazione della richiesta di congedo di cui al comma 3, di coerenza con gli obiettivi di collaborazione dell'ente e di attinenza al piano triennale di attività. Risulterebbe utile alle amministrazioni introdurre forme di congedo per studio e lavoro anche per il personale tecnico amministrativo attribuito ai fini del comma 4.

Per il solo personale di ruolo ricercatore e tecnologo – *comma 5* - si sancisce in applicazione della carta europea del ricercatore il mantenimento della titolarità del progetto di cui si è responsabili in caso di trasferimento presso altre istituzioni di ricerca "ove scientificamente possibile". Rileviamo che l'esclusione del personale precario è priva di senso e scandalosa in quanto rappresenta una immotivata discriminazione.

Articolo 11

Disposizioni sul personale

1. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto."

2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Nell'ambito delle risorse disponibili agli Enti è fatto divieto di assumere personale tecnico-amministrativo per un contingente superiore al 30% dell'indicatore di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, ivi inclusa la disciplina del reclutamento, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, a decorrere dall'anno 2017 la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi degli Enti è fissata nella misura del cento per cento.

Si adegua la normativa ai contenuti dell'art.6 del presente decreto - *comma 1* -.

Concorsi e assunzioni sono solo comunicate al dipartimento della funzione pubblica - *comma 2*.

Agli Enti è fatto divieto di assumere personale tecnico-amministrativo - *comma 3* - in una misura superiore al 30% delle spese per il personale. Con questa norma di sapore "bulgaro" che non fornisce indirizzi da seguire ma fa "divieto di assumere", si sottrae agli enti la capacità di autodeterminare persino i fabbisogni, alterando retroattivamente la programmazione delle attività già in svolgimento e mettendo simmetricamente in pericolo alcune migliaia di lavoratori precari il cui apporto è fondamentale per lo svolgimento dei processi di Ricerca. Il personale tecnico-amministrativo oggi rappresenta circa il 48% del personale di ruolo degli enti di ricerca e il 49% di quello a tempo determinato.

Il Ministero della funzione pubblica sentiti i vigilanti - *comma 4* - individuerà criteri di merito e di valorizzazione delle attività in sede di revisione del modello contrattuale, delle professioni e del reclutamento. Ci manca solo di conoscere qual è questa sede. Questo comma appare un improprio "lascito testamentario", in memoria del tentativo, presente nelle prime bozze del decreto legislativo, di introdurre il ruolo unico su due livelli e lo "stato giuridico" di ricercatori e tecnologi.

Al comma 5 sembrerebbe smentito quanto annunciato dal ministro Giannini in conferenza stampa, ovvero che, accanto al limite dell'80% indicato all'art. 8, permane anche il vincolo del *turnover*. Se così non fosse, al vincolo pesantissimo dell'80%, se i trasferimenti ordinari ai bilanci di ente non tornano a crescere a partire dalla prossima legge finanziaria, si aggiungerebbero gli stessi limiti di prima, turnover compreso. Peraltro si continuano a dividere ricercatori e tecnologi dal personale tecnico amministrativo come se non ci fosse negli enti il problema di immettere in ruolo tecnici e amministrativi precari di lungo corso. Se la lettura del superamento del *turn over* come fonte di finanziamento è confermata, per tecnici amministrativi il limite alle assunzioni diventa quel 30% indicato al comma 3: ulteriore vincolo all'autonomia assunzionale degli enti.

Articolo 12 *Spese di missione*

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;

b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.

Si rimette all'autonomia degli enti la modalità di rimborso delle missioni. Sarà possibile ricorrere, in alternativa, alle spese documentate oppure a un'indennità forfettaria (diaria). Per missioni in "luoghi o condizioni particolarmente disagiati" o comunque dove è impossibile presentare i "documenti di spesa", è consentita l'autocertificazione. Non essendo esplicitata una deroga alle norme in vigore, può diventare difficile l'applicazione di questi criteri attraverso regolamenti interni ai singoli enti. Non c'è inoltre la deroga ai risparmi sulle missioni previsti dalla Legge 133/2008 per gli enti di ricerca, quindi continua ad esserci un problema di fondi, per enti per cui la partecipazione del personale a seminari e conferenze è una delle attività fondamentali.

Articolo 13

Controlli della Corte dei conti

1. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti pubblici di ricerca non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Per le attivazioni di contratti di collaborazione - *comma 1* - agli Enti non si applica il controllo preventivo. Riteniamo che questa semplificazione potrebbe avere effetti negativi, preso atto del forte abuso perpetrato negli anni dalle amministrazioni pubbliche in materia di contratti parasubordinati. Soprattutto uno dei temi ignorato da questo decreto è la disposizione prevista dal D. Lgs. 81/15 che all'art. 2 comma 3 prescrive il divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione dopo il 1 gennaio 2017. Nelle precedenti bozze di questo decreto si istituivano condizioni di incentivo all'assunzione di personale a termine attraverso sgravi fiscali. Se usata correttamente questa norma poteva essere un utile strumento di trasformazione delle attuali collaborazioni in contratti a termine considerato l'art. 1, comma 227, della L. 208/15 che regola tale passaggio

La partecipazione della corte dei conti alla gestione finanziaria degli enti pubblici previsto dall'art. 100 della costituzione è esercitato negli enti di ricerca attraverso la partecipazione di un magistrato nominato dalla corte stessa alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione -*comma 2*-.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SUL MERITO

Articolo 14

Premi per meriti scientifici e tecnologici

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.
2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività.

Vengono istituiti premi biennali per valorizzare risultati di eccellenza - *comma 1* - a gravare sulle spese di tutto il personale, solo per ricercatori e tecnologi. Negli enti di ricerca i percorsi di carriera atti a connettere i risultati conseguiti dal lavoro di ricerca con la valorizzazione dei meriti individuali sono ormai da tempo inibiti, senza alcuna prospettiva di sblocco. Difficilmente in questo quadro il provvedimento potrà essere vissuto dal personale interessato come qualcosa di diverso da un atto di mancanza di rispetto nei confronti della comunità scientifica se non accompagnato da altri necessari provvedimenti, come quello del rinnovo contrattuale e della riattivazione di percorsi per il riconoscimento dello sviluppo professionale. Peraltro continuano ad essere esclusi tecnici e amministrativi benché le risorse provengano dal fondo comune delle spese per il personale.

Le procedure per l'assegnazione dei premi le decide il consiglio di amministrazione - *comma 2* - . In questo che assomiglia nella struttura ad un tipico dispositivo contrattuale e si andrebbe a sommare alle altre parti accessorie della retribuzione, non è previsto alcun passaggio con le organizzazioni sindacali. La distribuzione è affidata alla trasparenza, imparzialità e oggettività dei consigli di amministrazione. L'inutilità di impiegare risorse in un provvedimento come questo che allontana ancora di più i ricercatori e i tecnologi di questo Paese dagli standard adottati nel resto del mondo spiegano con chiarezza quanto sia inaccettabile che su una materia che riguarda il rapporto di lavoro del personale dipendente, sia pure dei soli ricercatori e tecnologi, e il trattamento fondamentale e accessorio di tutto il personale, ancorché finalizzata alla istituzione di uno strumento di premialità per meriti scientifici, si decida fuori dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e senza le Organizzazioni Sindacali. È evidente infine che l'eventuale introduzione dei "premi" concorrerebbe ad incrementare le "spese per il personale" e perciò il numeratore dell'indicatore di cui all'articolo 8, innescando un meccanismo concorrenziale tra assunzioni e "premi". E comunque piuttosto dei premi una tantum serve sbloccare le carriere di tutti, sbloccare la contrattazione decentrata e rinnovare il contratto collettivo.

Articolo 15

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.

2. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Si istituisce per tutti la possibilità di chiamata diretta - *comma 1* -. La norma già esisteva per gli enti Miur senza destare particolare rilievi in quanto la previsione era nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi. Qui si passa dal 3 al 10 alterando irrimediabilmente il senso della definizione di meriti "eccezionali". Si tratta di una norma impensabile in un contesto in cui selezione e merito sono già i criteri cardine del sistema. Peraltro ciò avviene senza alcun criterio quindi tutto può diventare eccezionale...

Questo 10 % di immissioni in ruolo fuori dalle selezioni pubbliche - *comma 2* - può essere

attivato solo se si rientra nel parametro dell'80% delle spese per il personale. Questo articolo è l'unico in cui è espresso chiaramente che è possibile assumere dai bilanci di ente oltre il turnover.

Sempre solo per questo 10% - *comma 3* - i ministeri vigilanti possono istituire un apposito fondo che non grava nel computo del rapporto tra spese di personale e fondo complessivo di ente.

Articolo 16 *Valutazione della ricerca*

1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7.

2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza generazione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.

3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo Ente di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3.

5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

Le funzioni dell'Anvur si estendono a tutti gli Enti - *comma 1* -. Entro sei mesi in collaborazione con la consulta dei Presidenti istituita all'art. 7 si definiscono le metodologie per la valutazione dei risultati organizzativi e individuali di ricerca. La debolezza dei meccanismi di valutazione dell'Anvur e i danni provocati dall'applicazione di quei meccanismi attraverso il sistema di distribuzione cosiddetto premiale delle risorse occupa uno spazio consolidato del dibattito pubblico. Riteniamo che allargarne ancora lo spazio di intervento possa provocare criticità ancora più elevate. La valutazione dell'ANVUR viene introdotta per gli altri enti non MIUR, con l'obbligo di adeguamento di relativi statuti e regolamenti, senza alcun ripensamento alla luce della fallimentare esperienza sin qui maturata per gli enti MIUR. Peraltro è forte il rischio che permarrà infine un doppio, o multiplo, canale di valutazione fra gli enti, in funzione del ministero vigilante, MIUR o altro.

Ogni Ente per il tramite Ministero vigilante avrà il proprio atto di indirizzo e coordinamento - *comma 3* -.

Statuti e regolamenti recepiscono l'atto di indirizzo - *comma 4* -.

L'esito della costruzione delle procedure di valutazione - *comma 5* - è che l'Anvur elabora parametri e indicatori per allocare i finanziamenti dei fondi ordinari e per l'eventuale attribuzione di fondi speciali di natura premiale.

Per gli enti vigilati dal Miur si applica quanto previsto nell'art. 5.

Articolo 17
Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.
2. Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'Ente a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva, il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.
3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell'Ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'Ente da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario.

Non è chiaro chi possa decidere che l'ente non riesca a "raggiungere gli obiettivi per il quale è stato istituito" - comma 1 -. Se si tratta del solo Ministero vigilante, si lascia ad esso un'ampia valutazione discrezionale, mettendo in forse l'autonomia degli enti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.
3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti di cui all'articolo 1 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

Articolo 19
Abrogazioni

1. L'articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, commi 3 e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono soppressi.
2. L'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è soppresso.
3. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 e successive modificazioni sono soppressi.

Come già detto, l'articolo 8 della L. 168/89 – abrogato - non è integralmente recepito dal presente decreto. Si guadagna "autonomia" per gli enti non vigilati dal Miur, ne perdono quelli che già ricadevano sotto quella norma.

Decreto Legislativo semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca

Osservazioni della Cisl allo schema di decreto

Lo schema di decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 13 (semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) della Legge 7 agosto 2015).

La CISL ha salutato positivamente la previsione di una norma specifica per gli EPR nell'ambito della riorganizzazione della P.A. che evidentemente è nella direzione di riconoscere le peculiarità della Ricerca.

Tuttavia la stessa delega non consente di affrontare alcune problematiche che riguardano la Ricerca, a partire dalla definizione di una governance unica del sistema, dai finanziamenti notevolmente ridotti a causa dei tagli ai bilanci subiti negli anni scorsi, dalla carenza di una normativa fiscale a favore di acquisti di attrezzature e spese di personale, dalla assenza di meccanismi utili a trasferire al sistema produttivo i risultati del trovato e dalla mancanza di un piano straordinario di assunzioni che consenta di dare una risposta concreta ai tanti precari che operano negli EPR, senza i quali sarebbe davvero impossibile per molti Enti rispondere ai propri compiti istituzionali.

Nelle moderne società della conoscenza la capacità di innovare rappresenta un elemento essenziale ai fini della competizione internazionale, atteso che già nella legge di stabilità di prossima emanazione si riscontrino segnali concreti rispetto ai problemi sopra evidenziati.

Allo stesso tempo è fondamentale cogliere le potenzialità offerte dalla legge delega per valorizzare l'autonomia degli Enti, recepire la Carta Europea dei Ricercatori, semplificare le procedure di gestione e di reclutamento e avviare percorsi che portino al superamento della frammentazione del Settore.

Non può essere condivisibile che il decreto legislativo riduca ulteriormente gli spazi di confronto con le OO.SS. e implementi, in generale, norme più propriamente contrattuali.

Nel merito del provvedimento

Art. 1 Ambito di applicazione

Positivo lo aver evidenziato le realtà che appartengono agli Enti Pubblici di Ricerca, attesa la necessità di definire l'ambito di applicazione. Lo stesso testo non risolve la segmentazione degli Organi di vigilanza, esercitata dai diversi ministeri (sette ministeri) sui singoli Enti. Ciò non contribuisce all'efficienza del sistema e crea differenze normative a seconda del ministero di afferenza (per esempio decreto Ministro Profumo 27 novembre 2102 n.24786 possibilità per i ricercatori Enti MIUR di insegnare presso le università).

Al di là delle possibilità offerte dalla delega è quindi necessario che il Parlamento affronti il tema della definizione di una governace unica del settore.

Art. 2 È Carta Europea dei ricercatori

Prevede, in termini estremamente generici, l'adequamento di statuti e regolamenti degli Enti ai principi della Raccomandazione della Commissione Europea 21520 dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori relativamente a: libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e attuazione della ricerca.

Il recepimento dei Principi soprariportati, in assenza di norme e/o principi unificanti nel merito, potrebbe portare a imprevedibili disomogeneità applicative negli Enti.

Art. 3 È Statuti e regolamenti

Disciplina l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti. Tuttavia la contestuale soppressione dell'art. 8 legge 168/89 risulta essere una limitazione all'autonomia degli EPR.

Art. 4 È Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito

Il controllo di legittimità e di merito su statuti e regolamenti è esercitato dal Ministero vigilante. È introdotta l'acquisizione, per quanto di sua competenza, di un parere del MEF senza che siano esplicitati i confini di tale competenza.

Allo stesso tempo non è previsto alcun confronto con le OO.SS.

Art. 5 È Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR

La presenza di uno specifico articolo dedicato agli Enti vigilati dal MIUR evidenzia il permanere di una differenza sostanziale fra gli Enti, che sarebbe stata superata, per esempio, attraverso l'applicazione del Dlgs 213/2009.

Positiva la decisione di istituire un fondo specifico al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività di ricerca degli Enti vigilati dal MIUR.

Tuttavia non può essere condivisibile che la istituzione di tale fondo sia a detrimento del fondo ordinario (art. 7 d. lgs. 5 giugno 1998 n° 204) così come previsto dallo stesso art. 5.

Art. 6 È Piani triennali di attività

Prevede che i piani triennali di attività degli Enti . tutti e non solo quelli vigilati dal MIUR . siano predisposti in autonomia in conformità con le linee guida enunciate nel Piano Nazionale della Ricerca (PNR). Diviene quindi ineludibile il coinvolgimento di tutte gli Enti richiamati nell'art. 1, e dei relativi ministeri vigilanti nella fase di definizione PNR:

Riguardo ai piani di fabbisogno del personale è evidente una forma di semplificazione in quanto non è più necessaria l'approvazione di Funzione Pubblica e MEF. È infatti richiesto %o rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale+.

In tal senso deve essere inteso come superato il concetto di pianta organica dando così spazio a una meno rigida programmazione delle risorse umane.

Art. 7 È Consulta dei Presidenti

Positiva la formalizzazione della Consulta dei Presidenti alla quale viene attribuito tra gli altri il compito di verificare le scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, questo ultimo da predisporre con il coinvolgimento della comunità scientifica.

È evidente che si può essere coerenti con il PNR solo se gli obiettivi da questo previsti sono compatibili con le missioni istituzionali dei singoli Enti.

Art. 8 È Fabbisogno, budget e spese di personale

Viene fissato un limite alla spesa per il personale che i singoli Enti non possono eccedere. Il comma 2 prevede che %o indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel

medesimo anno+. Quindi la previsione di poter effettuare assunzioni nel singolo Ente richiede che le spese del personale non superino il limite dell'80%. Gli effetti potenzialmente positivi di tale previsione sono vanificati, nella maggioranza degli Enti, considerato che la riduzione del fondo di finanziamento ordinario operata negli anni ha fatto sì che in molte realtà già attualmente venga superato il limite dell'80%. Tra l'altro esistono già norme specifiche che consentono ad alcuni Enti di superare il limite individuato dall'indicatore in parola.

Fondamentale, quindi, modificare tale rapporto ampliando il limite e comunque consentire l'utilizzo delle risorse liberate dalle cessazioni di personale (riferimento art. 11 comma 5).

Art. 9 È Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi

Costituisce una semplificazione da tempo attesa l'esclusione per gli enti dall'obbligo del ricorso al mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente dedicati alla ricerca+.

Il comma 1 dispone l'allineamento degli Enti alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica attraverso l'adozione di sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

Equinoltre facilitato l'accesso alla rete GARR, i cui costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale per le risorse informatiche.

Art. 10 È Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca

Il comma 1 deroga gli Enti dalle procedure di mobilità previste per l'avvio delle selezioni per l'assunzione dei soli ricercatori e tecnologi.

Tale norma dovrebbe riguardare l'intero personale degli enti, viste le peculiarità delle professionalità del personale tecnico e amministrativo che non hanno eguali nel contesto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 11 È Disposizioni sul personale

Positiva la decisione di semplificare le procedure per il reclutamento e le assunzioni attraverso l'obbligo della sola comunicazione alla Funzione Pubblica.

La previsione di cui al comma 3, che fissa al 30% il limite massimo per le assunzioni di personale tecnico e amministrativo, prescinde da peculiarità e esigenze dei singoli Enti.

Si ritiene che la tipologia del personale da assumere debba rientrare nella specifica autonomia dei singoli Enti.

Art. 12 È Spese di missione

Condivisibile la previsione di demandare agli enti la definizione delle modalità di rimborso delle missioni.

Art. 13 È Controlli della Corte dei Conti

Positiva la decisione di non esercitare il controllo preventivo su alcuni provvedimenti, al fine di snellire le procedure.

Art. 14 È Premi per meriti scientifici

La istituzione di premi in danaro biennali per il personale ricercatore e tecnologo, e i criteri per la assegnazione, devono garantire i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività.

La norma in questione non può surrogare i problemi di percorribilità delle carriere, considerato che le invasioni normative e le interpretazioni ministeriali hanno di fatto vanificato le potenzialità offerte dal CCNL ricerca.

Evidenziamo inoltre che le risorse destinate a tale fondo, pari allo 0,5% della spesa del personale, non possono essere a detrimento della possibilità di assumere (rif. limite art. 8 c.2).

Non è previsto alcun confronto con le OO.SS. in un ambito di pertinenza contrattuale.

Art. 15 È Riconoscimento del merito eccezionale

Il comma 1 consente la chiamata diretta, nell'ambito del 10% dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, di altissima qualificazione scientifica, che si siano distinti per merito eccezionale o siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici a livello internazionale.

Tale possibilità è riservata ad oggi ai soli Enti vigilati dal MIUR, nel limite del 3% previsto dalla normativa vigente.

Si ritiene necessario l'individuazione di uno specifico fondo che non può incidere nella definizione del limite di cui all'art. 8 c.2. Infatti la stessa previsione richiama l'art. 1 c 210 legge 208/2015 per l'individuazione delle commissioni esaminatrici, ma omette di indicare

che la legge di stabilità in parola determinava risorse aggiuntive per effettuare assunzioni (c.d. Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta).

Si evidenzia la assenza del confronto sui criteri attuativi sia con la Comunità scientifica che con le OO.SS.

Art. 16 È Valutazione della ricerca

La valutazione ANVUR, sulla base di criteri individuati di concerto con la Consulta dei Presidenti, è estesa a tutti gli Enti, ferma restando la valutazione in capo ai Ministeri vigilanti relativamente ai compiti istituzionali.

Consideriamo ineludibile il coinvolgimento della Comunità scientifica e delle OO.SS. nella definizione dei criteri.

Art. 17 È Disciplina del riconoscimento del dissesto e commissariamento

La norma non è chiara in quanto al comma 1, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi istituzionali, non prevede alcun soggetto istituzionale e/o terzo deputato alla valutazione dell'Ente in proposito.

----- 000 -----

Pensiamo poi che sia funzionale alle esigenze degli Enti la possibilità di applicare **l'art. 22 del dpr 171/91 CCNL 91-93** anche fini dell'attività gestionale. Tale opportunità laddove e finché è stato possibile utilizzarla ha consentito agli Enti di avere strutture più snelle ed un risparmio in termini economici.

(Art. 22 DPR 171/91 - Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca: Al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potrà essere attribuita un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.)

Inoltre ai fini della completezza della documentazione consideriamo utile che il dossier del

Servizi Studi sull'A.G. n.329 richiami al punto 2 anche la risoluzione n.518 approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati nella seduta del 14 settembre 2011.

Non ci nascondiamo che molta parte della discussione, più o meno formale sull'applicazione di questa delega è stata assorbita dall'ipotesi di istituire per legge lo stato giuridico per ricercatori e tecnologi. Al di là delle previsioni della legge 124/2015, si sarebbero mutati proprio quei meccanismi che non sembrano aver funzionato al meglio nelle università producendo blocchi delle carriere ed innalzando il livello di precariato. Dall'altra parte lo stesso Parlamento è impegnato a rivedere la norma per le università.

Per gli Enti di ricerca riteniamo si debba guardare avanti piuttosto che al passato pensando a strumenti contrattuali specifici che ne valorizzino le professionalità e ne caratterizzino la missione istituzionale. Crediamo infatti che debba essere valorizzata la posizione funzionale che colloca gli EPR a valle del percorso formativo ed a monte del produttivo.

Da ultimo e certamente non per ultimo ringraziamo per la sensibilità che ha portato alla convocazione di questa audizione.

Allo stesso tempo evidenziamo come il confronto con il MIUR sui temi della ricerca si riveli pressoché nullo. Anche il merito allo schema di decreto come OO.SS. siamo stati convocati una sola volta e successivamente all'approvazione del parte del CdM dello schema di decreto. Ci permettiamo di affermare che la Ricerca meriti più attenzione.

Maurizio Bernava

Segretario Confederale Cisl

Giuseppe De Biase

Segretario Generale FIR Cisl

Roma, 29 settembre 2016



Audizione Commissioni riunite VII Camera (cultura) e VII Senato (istruzione)
Valutazioni sullo schema di decreto recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”

a cura dell’Ufficio Politiche Contrattuali Pubblico Impiego

Roma 29.09.2016

Lo schema di decreto, emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*”, recepisce i principi della Carta Europea dei Ricercatori e le migliori prassi internazionali del settore della ricerca ed interviene armonizzando in un unico provvedimento le diverse disposizioni vigenti e innovando la disciplina, sganciando le procedure per il funzionamento degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) della maggior parte di quelle della Pubblica Amministrazione e accostandole a quelle delle Università.

Così esordisce la relazione illustrativa dello schema di decreto attuativo della delega Madia sugli EPR di fine agosto. Ebbene pur non entrando subito nel merito della nuova disciplina, è possibile sconfessare i contenuti di questo incipit con alcune considerazioni.

Dapprima con riguardo al recepimento dei principi della Carta Europea del Ricercatore possiamo dire che pochi sono i passi in avanti. Il decreto, infatti, si limita a farne un richiamo, rinviandone l’applicazione ai singoli enti attraverso modifiche statutarie e regolamentari. È evidente che così il recepimento sarà estremamente disomogeneo.

In secondo luogo, basta guardare l’ambito di applicazione della norma per far saltare subito all’occhio un’immotivata esclusione dall’elenco di parte del personale interessato dal decreto (in particolare quello destinato all’Anpal), persistendo di conseguenza una eterogeneità di disposizioni in materia.

Sull’autonomia, infine, che dovrebbe discendere dalla eliminazione per gli EPR dei vincoli previsti per la P.A., avremo modo di spiegare i motivi per i quali le disposizioni in esame non permettano ancora un adeguato assetto per gli istituti interessati.

Ciò detto, l’analisi dell’atto governativo suscita non poche perplessità che ci apprestiamo a rappresentare.

Vanno innanzi tutto fatti rilievi sul tetto delle spese per le assunzioni del personale a valere sui fondi ordinari trasferiti dallo Stato ai singoli enti, che viene fissato all’80% di un indicatore costituito da un numeratore pari alla somma degli assegni fissi per il personale calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente e da un denominatore pari al fondo ordinario attribuito all’Ente nel medesimo esercizio. Qualora il limite dell’80% venga raggiunto o superato al 31 dicembre dell’anno precedente, l’Ente non potrà procedere ad assunzioni sul fondo ordinario fino al momento in cui l’indicatore non torni al di sotto del tetto di spesa. Chi è sopra non

assume, chi è sotto assume fino al raggiungimento del limite. Gli incrementi di personale saranno, nei limiti del tetto, in sostanza, irrilevanti.

Avremo così enti con margine ristretto o nullo di sostenibilità rispetto all'80%, per i quali le facoltà assunzionali saranno di fatto bloccate. Resta inoltre non chiaro se il turnover resta utilizzabile, come avviene oggi, anche per gli enti che si trovino sopra la media dell'80%. Ove così non fosse, anche il maggior ente di ricerca, il CNR, si troverebbe nell'impossibilità di assumere almeno per i prossimi 5-6 anni, situazione condivisa dai maggiori enti.

Le assunzioni sulla base del turnover devono restare garantite ed anzi per esso devono essere garantite nella misura del 100% per tutte le professionalità.

La norma infatti limita la possibilità di assumere personale tecnico-amministrativo al 30% delle spese per il personale. Questa norma non fornisce indirizzi da seguire ma fa "divieto di assumere", sottraendo agli enti la capacità di autodeterminare persino i propri fabbisogni, nonché mettendo a rischio alcune migliaia di lavoratori precari il cui apporto è fondamentale per lo svolgimento dei processi di ricerca. Il rischio esuberi, pertanto, non è assolutamente un'eventualità da escludere.

Per le attivazioni di contratti di collaborazione, poi, si stabilisce la non applicazione del controllo preventivo, né si prevede alcuna agevolazione per la regolarizzazione dei contratti attivati con questa tipologia da amministrazioni che hanno dovuto sopperire al blocco decennale delle assunzioni. Nella norma non vediamo effetti positivi, anzi ci si pone in chiara contraddizione con quanto previsto dal D.Lgs. 81/15, che, all'art. 2, comma 3, prescrive il divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione dopo il 1 gennaio 2017.

Sempre nel rispetto del parametro dell'80%, si stabilisce per tutti, inoltre, l'incremento dal 3 al 10 per cento della possibilità di chiamata diretta (fuori dalle selezioni pubbliche), alterando irrimediabilmente il senso della definizione di "meriti eccezionali".

Questo meccanismo di reclutamento è insostenibile. Se poi si aggiungono i vincoli preesistenti legati alle piante organiche e al turnover, si rischia addirittura il peggioramento di un quadro già patologico.

Per quanto sopra si può parlare di tutto meno che di semplificazione ed autonomia per gli EPR, che restano ingabbiati nelle politiche assunzionali in una sorta quasi di commissariamento.

A risicare ancor più le già modeste risorse si aggiunge la creazione di un "apposito fondo" destinato al finanziamento premiale dei piani triennali di attività o di specifici progetti proposti dagli enti. Siamo di fronte al paradosso che alla nascita di un fondo, che farebbe pensare a rigor di logica ad uno stanziamento di risorse aggiuntive utili al fine di destinazione, consegue invece un eguale e contrario taglio alle risorse per l'assunzione del personale. La costituzione di questo fondo, infatti, avviene per "riduzione" del fondo ordinario degli Enti. Si instaura, in sostanza, una competizione tra valorizzazione del merito e capacità assunzionali, prescindendo anche dal fabbisogno del singolo ente.

Si prevede la possibilità di istituire premi biennali in danaro per ricercatori e tecnologi, ai fini della valorizzazione del merito, nei limiti massimo del 0,5% della spesa complessiva per tutto il personale (compresi tecnici e amministrativi che non beneficerebbero però di tali premi) e del limite massimo annuale

del 20% del trattamento retributivo. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio perché le risorse risultano a carico delle disponibilità (alla voce spese per il personale) degli enti. Pertanto, oltre a crearsi una competizione tra ricercatori, che giustamente vogliono veder riconosciuta la loro professionalità, e l'eventualità, allorquando possibile, di allargare gli organici del dato ente, si spiana la strada al conflitto tra ricercatori/tecnologi e tecnici/amministrativi.

Ovviamente in questa premialità alcun passaggio è previsto con le organizzazioni sindacali: infatti le procedure per l'assegnazione dei premi sono affidate alla trasparenza, imparzialità e oggettività dei consigli di amministrazione.

L'ulteriore leggibile depotenziamento delle relazioni sindacali ben si inserisce nel contesto legislativo in esame, che sostanzialmente fa venir meno qualunque funzione, anche di mera consultazione, delle organizzazioni sindacali in materia di consistenza, di variazione dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. In conclusione, anche sulla premialità lo schema di decreto non appare incisivo ed innovativo, disegnando un sistema che più che premiale appare punitivo, certamente ove si paragoni all'esistente in termini di risorse che non vengono incrementate ad hoc.

Alla luce di quanto premesso, la UIL ritiene irragionevoli i vincoli sul reclutamento stabiliti (80%, turnover di cui 30% per tecnici e amministrativi, punti organici/pianta organica) e, a tal fine, si vede costretta a ribadire, ancora una volta, che la modernizzazione di un qualsivoglia settore dello Stato non è perseguibile a invarianza della spesa.

Gli investimenti, invece, sarebbero fondamentali più che mai in un settore che non solo è condizionato oggi da una forte precarietà e dal blocco delle assunzioni e delle carriere, della contrattazione decentrata e nazionale, mentre invece avrebbe bisogno di nuovi e cospicui investimenti in considerazione del fatto che innovazione e ricerca sono motori di sviluppo ed progresso, necessari alla ripresa produttiva economica e sociale del Paese.

La scrivente organizzazione, pertanto, invita il Governo a reperire, nella vicina legge di stabilità, gli adeguati ed aggiuntivi finanziamenti non solo al fine di non inibire la capacità di reclutamento di nuovo personale degli enti di ricerca, ma anche al fine di prevedere subito meccanismi straordinari di stabilizzazione dei precari storici e successivamente un sistema ordinario di reclutamento a regime. L'inasprimento delle sanzioni imposte anche dall'Europa e la feroce riduzione di strumenti finalizzati al mantenimento in servizio del personale a tempo determinato, previsto tra l'altro da precedenti norme tutt'ora vigenti ma di fatto non praticabili, rischia di costringere gli enti a mettere alla porta personale a tempo determinato con anzianità elevate (oltre 10 anni), per i quali in assenza di possibilità assunzionali si profila solo il licenziamento. Personale che nel tempo ha sostenuto le attività delle istituzioni affiancando il personale di ruolo anche in mansioni diverse, in uno spirito di servizio che paradossalmente potrebbe penalizzarli ove essi fossero sottoposti a procedure comparative basate esclusivamente sui titoli di studio.

L'eccessiva frammentazione degli indirizzi conseguente alle numerose vigilanze da parte di Ministeri di riferimento (8 su 21 enti) contribuisce a non produrre politiche coordinate tra loro in termini di investimenti e progetti, con conseguente concorrenza "interna" tra enti che si sfidano a valere sulle stesse risorse. In un tale

contesto la previsione di una mobilità dei ricercatori è una possibilità puramente teorica, che difficilmente potrà tradursi in prassi consolidata.

E' necessario prevedere una cabina di regia condivisa, che possa avere la funzione di coordinare ed indirizzare gli enti, anche al fine di non vanificare gli sforzi di quanti eccellano nel procurare risorse. E' indispensabile che il Sistema Paese riesca a velocizzare procedure e tempistiche propedeutiche alla effettiva messa a disposizione di risorse. E' inderogabile dotare gli enti della possibilità di avere risorse disponibili e destinate a finanziare con continuità anche la ricerca di base, superando il limite del finanziamento pressoché esclusivo della cosiddetta ricerca "utile", come continuiamo a sentirci ripetere negli enti.

Per la più volte richiamata criticità derivante dai tagli ai finanziamenti ordinari, ci sono enti che oggi si trovano ad avere il finanziamento ordinario che arriva al 100% del rapporto tra risorse ordinarie e spese per il personale. Ciononostante non può non evidenziarsi che detti enti sono in grado di sopravvivere garantendo spese di funzionamento, manutenzione ed altro grazie alla capacità di intercettare risorse. Una norma che ponesse il limite dell'80% condannerebbe un prestigioso ente come L'ENEA a sopravvivere per lustri, fino a che pensionamenti o decessi non consentano nuove assunzioni! Diventa evidente che la richiesta di rifinanziamento degli enti consenta a tutte le istituzioni di garantire un futuro alla ricerca, all'innovazione, alle generazioni presenti e future, nell'interesse primario del mantenimento prima e della crescita poi dell'intero Paese.

Roma, 29 settembre 2016

**Audizione Commissioni riunite VII Camera (cultura) e VII Senato (istruzione)
Valutazioni sullo schema di decreto recante
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”**

VALUTAZIONI GENERALI

- a) Si sottolinea che conclusioni e suggerimenti delle Commissioni Parlamentari nella presente e nelle precedenti legislature sembrano essere state accolte in piccolissima parte.
- b) E' necessario rafforzare con una legge di sostegno l'identità e la specificità del lavoro e della figura del ricercatore pubblico extra-universitario, che non si realizza con lo "status", giustamente non riproposto nel testo in discussione.
- c) Sono recepiti solo in minima parte gli inputs della Carta Europea del Ricercatore (2005).
- d) Si indebolisce anzichè rafforzare l'autonomia degli EPR.
- e) Il centralismo del MIUR lascia ulteriormente irrisolto il nodo della governance del sistema.
- f) Vengono depressi ulteriormente gli spazi di programmazione e di finanziamento .
- g) Precari e personale tecnico-amministrativo escono compressi e mortificati; il sindacato marginalizzato nel ruolo di proposta e partecipazione.
- h) Andrebbero ripristinati gli sgravi IRAP e IVA sui costi dei contratti di ricerca, che consentono di disporre di maggiori risorse.

ART. 1: Ambito di applicazione

L'elencazione unitaria degli EPR è uno dei punti positivi del decreto, nella direzione di un progressivo superamento dell'assurda divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali.

ART. 2: Carta Europea dei Ricercatori

Il rinvio ulteriore a Statuti e Regolamenti per recepire alcuni *inputs* della Carta UE crea il rischio di una applicazione non omogenea negli enti. Un recepimento diretto avrebbe dato maggiori certezze.

Non ci sono reali passi in avanti sul terreno dell'autonomia: autonomia e specificità marcano di pari passo. Sin dagli anni '90 il problema resta irrisolto e questo testo sembra addirittura rafforzare i poteri dei Ministeri Vigilanti.

ART. 5: Programmazione e finanziamento degli EPR vigilati dal MIUR

L'intreccio perverso tra programmazione strategica e FOE rende insufficiente lo snellimento della procedura di riparto del FOE. I 68 milioni destinati al finanziamento premiale tramite MIUR vengono sottratti al FOE e sembrano un mero strumento per legittimare il ruolo del MIUR stesso.

Occorre un deciso potenziamento e rifinanziamento del FOE, diminuito drasticamente negli anni (così come per le Università) del 20-25% in valori reali. Gli EPR sono a rischio di collasso, e questo percorso rende addirittura temibili i costi del rinnovo contrattuale, fermo da sette anni. Restano i problemi della stabilizzazione del precariato, dell'aggiornamento e manutenzione di una strumentazione complessivamente a rischio di obsolescenza, della messa in sicurezza di strutture e strumenti, della necessità di controllare nel contempo anche gli sprechi delle singole amministrazioni.

ART.6: Piani triennali di attività

Il sistema di programmazione è fallace, ingestibile e centralistico nella distribuzione delle nuove opportunità. Si pensi al fatto eclatante che si parla di “autonomia” quando il PNR è già stato approvato dal CIPE (maggio 2016) e le destinazioni sono già state operate a monte, gran parte delle quali orientate nella direzione delle imprese.

A questo proposito la UIL RUA rileva vistose discrasie:

- a) La prima è dimostrata dall'**abbandono totale del sistema di ricerca “che c’è” (quello pubblico) in favore del sistema di ricerca “che non c’è” (quello privato)**, dimostrato palesemente dalle disposizioni e dalle azioni del nuovo PNR 2015-2017 ora appositamente innervato nella strategia Industria 4.0 (non si sa “Industria 2015” che fine ha fatto nè quali risultati abbia prodotto). Si forniscono risorse finanziarie ed umane nella direzione di una domanda industriale che non c’è e che non si riesce ad innescare in maniera realmente diffusa, nonostante il contributo determinante ed essenziale delle istituzioni pubbliche (Enti di Ricerca ed Atenei)
- b) La seconda è data dal fatto che la *governance* del Miur è carente; ad esempio, per l’utilizzo del FIRST i **decreti vengono emananti con ritardo**, comportando conseguentemente ritardi applicativi degli interventi. E’ la palese dimostrazione che in questi anni le risorse nazionali verso Ricerca ed Innovazione non ci sono state o sono state mal indirizzate, ingenerando altresì il sospetto che le risorse che il nuovo PNR mette a disposizione sono il risultato dei consistenti residui di ciò che negli ultimi 3 o 4 anni non si è speso per R&S.
- c) Nella elaborazione dei Piani Triennali e dei Piani di fabbisogno di personale (peraltro con tutti i vincoli propri di cui all’art. 8 e sempre con il controllo della Ragioneria Generale dello Stato) manca il concorso essenziale del sindacato.

ART.7: Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti era anche una proposta della UIL RUA, ma un organo analogo sarebbe necessario anche per “istituzionalizzare” la presenza e la compartecipazione del personale ricercatore e tecnologo, che meglio dei Presidenti potrebbe esercitare un’azione di sorveglianza sulla reale applicazione dei principi della Carta Europea dei ricercatori.

Art. 8: Fabbisogno, budget, spese del personale

Vincoli e limiti inaccettabili, che strangolano il sistema degli enti e **vanificano ogni richiamo all’autonomia**.

Le uniche strade alternative per dare spazio sia alla nuova occupazione sia alla risoluzione del problema prioritario del **preariato**, sono quelle del **potenziamento del FOE**, della eliminazione dei vincoli di pianta organica e di turn-over. A ciò si aggiunge la necessità di considerare le risorse esterne (es. fondi europei) alla stessa stregua delle risorse ordinarie ai fini del conteggio dell’80%: tali finanziamenti peraltro si sono andati consolidando negli anni e negli anni sono stati utilizzati e rendicontati anche per far fronte a parte di bisogni come costi generali, consumi, materiale.

Peraltro, il limite dell’80% risulta superato in molti enti non per saturazione della pianta organica bensì a causa della contrazione costante del FFO; ciononostante le assunzioni in deroga, in base al turn-over, hanno consentito di assumere anche agli enti che superavano l’80%. Eliminare oggi il turn over e lasciare il limite dell’80% significherebbe **impossibilità di assumere per un numero elevato di anni**, pensando ad un sistema che resti a finanziamento costante.

Occorre invece un piano nazionale di **stabilizzazione del personale precario**, da attuare tenendo conto dell’estrema *urgenza ed emergenza*, al punto di suggerire il ricorso, Ente per Ente, ad un “giudizio di idoneità” legato ad un colloquio e ad una valutazione della attività già svolta e delle selezioni già superate.

La volontà, dichiarata da più parti, di attivare fasi concorsuali per la selezione “di merito” anche per il personale precario - presente negli enti da più lustri e già selezionato tramite procedure pubbliche - comporta diversi rischi. Per attivare concorsi pubblici i tempi sono biblici, i ricorsi numerosi e tutto resta bloccato, mentre chi opera già negli enti **corre il rischio di essere espulso** come sta già avvenendo in alcuni enti. Per questi lavoratori la UIL RUA ritiene indispensabile l’inserimento **semplificato** tramite **giudizio di idoneità** sulle attività svolte, da completare con procedure integrative e riservate *solo per quanti non siano stati selezionati come tempi determinati tramite concorsi pubblici*. Per la scuola è stato attivato un reclutamento semplificato, per gli enti di ricerca questi precari che non superano le 10mila unità nel loro complesso sarebbero ossigeno puro.

Art. 9: Acquisto di beni e servizi

Valgono le osservazioni già fatte sopra sui finanziamenti e programmi; condivisa la eliminazione del controllo del Ministero del Tesoro.

ART. 10: Mobilità, prima destinazione, portabilità dei progetti

La mobilità, *peraltro già oggi attuabile ove le amministrazioni fossero d’accordo*, è condivisibile, così come la permanenza ridotta nella sede di prima destinazione. Si ritiene invece che la portabilità dei progetti debba trovare una migliore regolamentazione.

Art.11: Disposizioni sul personale

Restano perplessità in merito a facoltà e procedure per le assunzioni, considerando che punto organico e pianta organica non possono sommarsi. Bene la semplificazione tramite “comunicazione” a F.P. e PCM per le assunzioni, ma tale semplificazione rischia di essere vanificata in quanto vincolata all’approvazione dei piani triennali di fabbisogno del personale e di attività, che hanno finora incontrato gravi ritardi proprio in fase di approvazione (la stessa cui restano legate le assunzioni).

Inaccettabile il limite (30%) posto all’assunzione di personale tecnico-amministrativo. La – giusta - enfasi posta al “core business” del sistema (ricercatori e tecnologi) non può rendere però residuale la funzione del personale tecnico-amministrativo. Tali lavoratori sono invece essenziali non solo al funzionamento dei sistemi centrali, ma anche per il controllo di gestione, per la gestione amministrativa dei laboratori ed istituti ed anche per la funzione di supporto alla partecipazione a progetti europei.

Va recuperato il turn over al 100%, per tutto il personale e non solo per i R&T.

Art.12: Spese di Missione

Sulle spese per Missioni si semplifica finalmente la procedura; andrebbero però rivisti i limiti imposti per legge (d.l. 78/2010), che comportano farraginosità e ritardi.

Art.13: Controllo cortei dei conti

L’eliminazione del controllo della Corte dei Conti sugli atti di cui all’art. 7 c. 6 del dlgs 165/2001 (incarichi individuali) e contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale, con la previsione del controllo solo in fase successiva, può essere considerato o contraddittorio con la dichiarata autonomia degli enti oppure come il veicolo trainante di prestazioni non sempre necessarie. In assenza di indicazione di sanzioni per abusi, l’articolato non scongiura l’aggiramento delle norme.

Art.14: Premi biennali per meriti scientifici e tecnologici.

E’ inaccettabile l’ipotesi di utilizzare risorse già esistenti e in godimento a tutto il personale per premi a vantaggio di una parte del personale, peraltro con procedure decise tutte unilateralmente dagli organi di vertice, anche in considerazione del blocco di retribuzioni e carriere che perdura da sette anni.

ART. 15: Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale.

La chiamata diretta per meriti eccezionali prevede che anche le assunzioni speciali siano a carico delle risorse ordinarie. Così ipotizzata, questa procedura contribuisce a ridurre ulteriormente le già residue disponibilità di bilancio e gli spazi per il reclutamento ordinario, di cui gli Enti hanno un bisogno estremo in conseguenza del buco ultradecennale delle assunzioni.

Art. 16: Valutazione della ricerca

Sono richiamate le procedure vigenti, che coinvolgono MIUR- EPR- ANVUR sui criteri di valutazione. Delle scelte in materia di valutazione, partite nel 2009 con le disposizioni della Legge Brunetta, restano irrisolti i nodi largamente evidenziati e condivisi da sindacati e comunità scientifica. Il sistema di valutazione resta disomogeneo tra tutti gli Enti, il richiamo ai singoli Ministeri vigilanti non aiuta. Il concerto con i Presidenti potrà, auspicabilmente, rafforzare autonomia e specificità sui criteri di valutazione, cui saranno legati finanziamenti premiali sempre e comunque non aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già esistenti. Restano esclusi dalla definizione dei criteri i Ricercatori e il personale tecnico – amministrativo, parti essenziali del processo.

Artt. 17- 18-19: Dissesto e commissariamento / discipline transitorie e finali

Gli articoli confermano le preoccupazioni sulla limitazione dei livelli di autonomia, particolarmente col riferimento a Commissari da individuarsi all'interno del Ministero vigilante e dell'obbligo di riadeguare gli Statuti - che poi impiegano mesi se non anni per essere autorizzati.

oooooooooooooooo



Relazione USB PI per l'audizione del 29 settembre 2016 dell'Atto Assegnato 329-enti pubblici di ricerca-

Onorevoli,

in allegato troverete le nostre richieste di emendamento al decreto di applicazione dell'Articolo 13 della Legge 124/2015. Abbiamo lavorato considerando il decreto e la legge di stabilità come un combinato disposto che permettono di rendere realmente operativo questo intervento sugli EPR. E questa, riteniamo fosse l'idea che Vi portò ad introdurre una norma specificatamente dedicata a questo importante settore della ricerca italiana. Un settore che deve rimanere terzo rispetto ai decisori ma fortemente correlato alla committenza sociale, ed in particolare a chi paga le tasse, ossia per l'80% della fiscalità generale i dipendenti e i pensionati. E proprio dalla fiscalità generale e non dall'incertezza dei finanziamenti deve partire la ricostruzione del settore. E specifichiamo, un settore che ad oggi, come lavoratori della Ricerca Pubblica non ci piace ed andava riformato.

Il decreto: dalla semplificazione decisa dal parlamento alla limitazione della spesa del MEF

Ad oggi il testo più semplificare la ricerca pubblica la rende meno operativa. Il problema principale risiede nelle modalità assunzionali, per un settore che ha un'età media dei dipendenti a tempo indeterminato vicina ai 56 anni, e circa 10000 precari che, mediamente hanno 42 anni. Su nostra denuncia, su questi precari esiste una procedura di infrazione (chiaramente richiamata nella relazione tecnica allegata) a cui il parlamento dovrà prima o poi trovare soluzione.

Il problema principale è nella continua riduzione dei fondi ordinari degli enti, diminuiti del 20% negli ultimi 10 anni. La spending review, quindi, è caduta, al di là delle dichiarazioni governative, in maniera lineare anche su un settore che non avrebbe dovuto essere coinvolto, e che nella parte privata ha visto, sempre da parte governativa investimenti pesanti dalle poco chiare e sicuramente limitate (visto lo stato occupazionale del paese) ricadute. La riduzione dei fondi ordinari e la contemporanea introduzione del limite di spesa sul personale all'80% di fatto con il decreto porta al blocco assunzionale nei 2/3 del comparto e a poche assunzioni nel resto degli enti (uniche eccezioni ASI e INFN). Pagare i salari sul fondo ordinario è totalmente condivisibile ma oggi un ente come l'ENEA che impiega tutto il fondo ordinario (e una piccola porzione dei finanziamenti esterni) può considerarsi bloccato per un decennio. Per questo non è contestabile il limite ma bisogna riportare (aumentando del 20% i fondi ordinari) la spesa a quella del 2007. I fondi del resto sono già concessi dai Ministeri Vigilanti, è necessario che il parlamento li vincoli nel fondo ordinario togliendoli dalla discrezionalità ministeriale.

Proponiamo anche di cancellare le discriminazioni 'fiscali' che vedono la ricerca (e la cosiddetta innovazione che ricerca non è) privata favorita rispetto a quella pubblica. In questo caso lo sgravio dell'IRAP e dell'IVA (ipotizzati in una prima fase ma poi cancellati dal testo entrato in CDM) costituirebbero non solo un investimento economico ma anche un segnale dal parlamento verso questo settore.

Oltre a questo aspetto è importante 'semplificare' e rendere veramente proprio dell'Ente la percentuale di tecnici-amministrativi da dedicare alle attività. Il limite al 30% imposto mostra solo la scarsa conoscenza del settore e non la volontà di sviluppare il settore. Negli enti i tecnici di laboratorio sono parte essenziale della capacità produttiva della struttura e sono in rapida diminuzione, costringendo a volte i ricercatori (specie precari e giovani) a sacrificare il tempo della progettazione per il lavoro sul bancone, che è necessario ma può essere praticato dalle specifiche professionalità. Similmente organizzare un congresso o curare l'invio di un progetto viene facilitato se c'è personale specializzato. I limiti non assicurano il miglioramento della

ricerca, anzi a volte sottraggono ricercatori alla loro funzione. Voi, Onorevoli potete impedire anche questo impoverimento professionale.

Cancellando questi due limiti (l'80% con l'aumento dei fondi, il 30% semplificando la discrezionalità dell'ente rispetto alla propria organizzazione), in parte, si dà risposta anche al precariato. Risposta completata con la proposta di prolungamento delle graduatorie vigenti e con l'estensione dell'articolo 4 della ex lege 125/2013.

Nella nostra analisi abbiamo dedicato risposte anche alla mancanza di un comparto, riconosciuto dallo stesso decreto ma cancellato dalle norme vigenti. Un comparto della ricerca è un patrimonio indispensabile vista la caratterizzazione delle professionalità (ed i bassi salari se paragonati all'Europa che conta).


Siamo entrati anche nella fase della governance di settore, in particolare sulla funzione del consiglio dei ministri come centro della proposta sulla ricerca nazionale, ma anche in quella di ente, proponendo soluzioni anche rispetto alla carta del ricercatore.


Nelle proposte alcuni articoli sono stati cancellati. Sulla valutazione il fallimento mostrato dall'Anvur dovrebbe essere finalmente certificato, innanzitutto, non allargandone la funzione agli EPR. Per questo proponendo la creazione di una vera consulta della ricerca, con personalità autorevoli, riteniamo che si possa ripartire anche nella valutazione dei vertici, e non dei singoli, riportando la centralità dell'efficacia valutativa sui centri direzionali.


Il documento è corposo, ma nelle relazioni alle richieste emendative riteniamo di mostrare la nostra idea di ricerca pubblica.


Manca, e su questo Vi esortiamo alla discussione, una proposta sulla proprietà intellettuale non solo per la ricerca pubblica ma in generale per la ricerca finanziata dalla fiscalità generale.

Restiamo disponibili a tutti gli approfondimenti che riterrete necessari.


Testo attuale	Testo emendato art. 13	Integrazione Legge di Stabilità	Relazione
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <u>Ambito di applicazione</u></p> <p>1. Il presente decreto si applica ai seguenti Enti pubblici di ricerca di seguito denominati Enti:</p> <p>a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Scienze park;</p> <p>b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;</p> <p>c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;</p> <p>d) Istituto Italiano di Studi Germanici;</p> <p>e) Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF;</p> <p>f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" -INDAM;</p> <p>g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN;</p> <p>h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;</p> <p>i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;</p> <p>l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;</p> <p>m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";</p> <p>n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";</p> <p>o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione -INVALLSI;</p> <p>p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa -INDIRE;</p> <p>q) Consiglio per la ricerca In agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;</p> <p>r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;</p> <p>s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei lavoratori -ISFOI;</p> <p>t) Istituto Nazionale di Statistica -ISTAT;</p> <p>u) Istituto Superiore di Sanità -ISS;</p> <p>v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPR, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132;</p> <p>z) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 <u>Ambito di applicazione</u></p> <p>Aggiungere la lettera w al comma 1 e il comma 3</p> <p>w) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, limitatamente al personale trasferito dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 150 del 23/09/2015.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo X <u>Provvedimenti di rafforzamento della missione degli Enti Pubblici di Ricerca</u> Articolo X1 <u>Rafforzamento dell'INAPP</u></p> <p>1. Allo scopo di rafforzare l'INAPP il Fondo Ordinario dell'Ente viene ridefinito in 45 mln di euro derivati dai fondi del Ministero del Lavoro.</p> <p>2. Data la missione dell'Istituto che si riviene nell'analisi e valutazione delle politiche pubbliche, la vigilanza dell'INAPP viene assegnata alla Presidenza del Consiglio a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017.</p> <p>3. INAPP è individuato come Organismo Intermedio del PON SPAO 2014-2020.</p> <p>4. L'attuale Presidente e Direttore Generale, anche a causa dello stato di dissesto finanziario in cui si trova l'Ente alla pubblicazione della presente legge, decadono il 28 febbraio 2017.</p> <p>5. I nuovi vertici dell'INAPP vengono individuati con le modalità stabilite dal decreto applicativo dell'articolo 13 della legge 124/2015. Entro e non oltre 30 giorni dall'insediamento l'INAPP avvia le procedure per la ridefinizione dello statuto e dei regolamenti correlati ai sensi delle normative vigenti e con riferimento ai commi 2 e 3 del presente articolo.</p> <p>6. Il personale trasferito all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 150/2015, interessato dalla mobilità forzata, su richiesta dell'interessato da inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2017, viene trasferito all'INAPP e con esso il corrispettivo economico comprensivo degli oneri accessori.</p>	<p><i>L'articolo X1 viene introdotto per istituire e rafforzare un ente di ricerca dedicato allo studio delle problematiche sociali e del mondo del lavoro, ad oggi, de facto, non esistente. La vigilanza del nuovo ente viene individuata nella Presidenza del Consiglio. I vertici del nuovo ente vengono nominati con la nuova modalità istituita dall'articolo 13.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'articolo X1 la motivazione del comma 6 risiede nelle modalità di trasferimento all'agenzia del personale della ricerca, che con la norma in oggetto potrebbe vedere confermato il proprio diritto a lavorare ancora in un ente di ricerca. L'operazione è a costo zero.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>


	<p>3. Il comma 2 dell'Articolo 40 del DLgs 165/2001 è così modificato: dopo le parole 'quattro separate aree per la dirigenza' aggiungere: 'A seguito dell'applicazione del decreto di cui all'articolo 13 della Legge 124/2015, i 4 comparti di cui al periodo precedente vengono aumentati a 5 con la costituzione del comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto al 31 dicembre 2015.'</p>	<p>Articolo X2 Costituzione Comparto della Ricerca</p> <p>1. Il comma 2 dell'Articolo 40 del DLgs 165/2001 è così modificato: dopo le parole 'quattro separate aree per la dirigenza' aggiungere 'A seguito dell'applicazione del decreto di cui all'articolo 13 della Legge 124/2015, i 4 comparti di cui al periodo precedente vengono aumentati a 5 con la costituzione del comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto al 31 dicembre 2015.'</p>	<p><i>La Delega al Governo di cui all'art. 13 della Legge 124/2015 riconosceva, la volontà del legislatore che gli EPR avevano diritto ad un comparto dedicato. Con l'accorpamento della ricerca alla scuola qualsiasi tentativo di semplificazione perde di efficacia appesantendo tra l'altro il processo che porta all'atto di indirizzo che coinvolge solo il MIUR e non gli altri Ministeri vigilanti, La norma viene riproposta sia nel decreto che nella legge di stabilità, anche perché a costo zero. Lo proponiamo sia nell'ottica del decreto attuativo o, qualora i parlamentari lo ritenessero, nell'ambito di un apposito articolato della legge di stabilità.</i></p>
<p>Articolo 2 <u>Carta Europea dei ricercatori</u></p> <p>1. Nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, gli Enti di cui al comma 1, dell'articolo 1, adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire al ricercatori libertà di ricerca, portabilità del progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.</p>	<p>Articolo 2 <u>Carta Europea dei ricercatori</u></p> <p>Modificare il comma 1. Aggiungere i commi 2, 3 e 4.</p> <p>A, dopo le parole "adeguati sistemi di valutazione". aggiungere "<u>i delle singole unità di struttura e degli Enti</u>"</p> <p>2. L'attuazione del comma 1 del presente articolo viene monitorata con apposite commissioni bilaterali composte da personale di tutti i livelli e profili di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali incluse le RSU e, per la propria competenza, dai CUG di Ente.</p> <p>3. L'Ente almeno una volta l'anno relaziona sulle iniziative di cui al presente articolo alla Consulta della Ricerca di cui all'articolo 6.</p> <p>4. Al personale è assicurata la trasparenza di tutti gli atti degli organi del l'Enti Pubblico di Ricerca di cui sono dipendenti, sia in via preventiva che successiva. L'informazione preventiva deve essere diffusa con modalità che permettano la massima accessibilità, in particolare tramite modalità informatizzate.</p>		<p><i>In premessa, USB PI ritiene che non sia la rappresentanza dei lavoratori della ricerca negli organi dell'ente, ad essere necessaria bensì la trasparenza e la comunicazione tra questi organi e la collettività scientifica dell'Ente che sinora si è rivelata insufficiente anche in presenza di ricercatori eletti negli stessi organi, Il comma non intende creare condizioni di 'cogestione' nell'organizzazione del lavoro ma rafforzare uno strumento, come la commissione con componenti anche della rappresentanza sindacale, che verifichino l'evoluzione dell'applicazione del comma 1.</i></p>  <p><i>La norma impone agli organi degli enti la diffonderla diffusione delle decisioni in materia scientifica e consente quindi il miglioramento delle condizione dei ricercatori-tecnologi.</i></p>
<p>Articolo 3 <u>Statuti e regolamenti</u></p> <p>1. Agli Enti di cui ali' articolo 1 è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.</p> <p>2. Gli statuti e i regolamenti:</p> <p>a) disciplinano la missione e gli obiettivi di</p>	<p>Articolo 3 <u>Statuti e regolamenti</u></p> <p>Riscrivere le lettere c) e d). dell comma 2; aggiungere la lettera e).</p>		


<p>ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;</p> <p>b) stabiliscono le regole fondamentali dell'organizzazione dell'Ente;</p> <p>c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'Intera comunità scientifica nazionale di riferimento;</p> <p>d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con Istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.</p>	<p>c) prevedono forme di relazione con la committenza sociale, ed in particolare con i cittadini e le comunità, anche a livello regionale;</p> <p>d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con Istituzioni ed enti di altri Paesi;</p> <p>e) Operano per la diffusione della ricerca anche a livello produttivo, mantenendone la proprietà intellettuale, nell'ambito della normativa nazionale e assicurando per i propri dipendenti la presenza di regole di compatibilità rispetto all'impresa privata, anche in considerazione della precedente lettera b.</p>		 <p><i>L'articolo, come riscritto ha l'obiettivo, imperativo anche per la rappresentanza parlamentare, di tutelare la committenza sociale ossia i soggetti finanziatori attraverso la fiscalità generale, ed in particolare i lavoratori dipendenti e pensionati che assicurano l'80% del gettito). La tutela agisce sia con la possibilità di accesso diretto della committenza sociale alle attività degli enti, sia riducendo il rischio di speculazioni individuali, da parte di vertici o singoli dipendenti degli enti, Quindi una chiara regolamentazione che controlli sia la compatibilità che la proprietà intellettuale, al fine di evitare che soggetti industriali forti si avvantaggino della fiscalità generale e della proprietà intellettuale degli enti.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><u>Adozione degli statuti e del regolamenti e controlli di legittimità e di merito</u></p> <p>1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli Enti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante.</p> <p>2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi al rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><u>Adozione degli statuti e del regolamenti e controlli di legittimità e di merito</u></p> <p>Modificare i commi 1 e 2 come segue:</p> <p>1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza, contabilità e sulle incompatibilità, nonché del personale degli Enti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti, sentite le OOSS e le RSU, e sottoposti al controllo di legittimità del Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero vigilante.</p> <p>2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito e, nel caso di richiesta di modificazioni degli stessi statuti e regolamenti, avvia la conferenza dei servizi con il Ministero Vigilante e l'organo deliberativo dell'Ente. Alla conclusione della procedura, entro 60</p>		<p><i>L'articolo è stato modificato per semplificare ed rendere omogeneo il processo, riportando tutta la materia alla Presidenza del Consiglio ed in particolare alla conferenza dei servizi. Il CdA resta comunque il luogo decisionale ove gli statuti ed i regolamenti, sentite le OOSS e l'RSU, prendono vita. Sottolineiamo il problema della definizione, attraverso apposito regolamento, delle attività compatibili o meno con il personale dipendente dall'Ente.</i></p>

<p>componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.</p> <p>3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito mediante l'Istituto del silenzio assenso.</p> <p>4. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono adottati nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.</p> <p>5. Gli statuti degli enti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e regolamenti nel sito istituzionale del Ministero vigilante.</p>	<p>giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, l'organo deliberativo dell'Ente adotta o meno le deliberazioni della conferenza. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi al rilievi di legittimità. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.</p>		
<p>Articolo 5 <u>Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</u></p> <p>1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva</p>	<p>Articolo 5 Articolo soppresso</p>		<p><i>Si chiede la soppressione dell'articolo 5 per permettere la reale semplificazione degli enti, cancellando, per altro, il fallimento della governance MIUR in maniera netta. Peraltro, le norme di finanziamento saranno rese omogenee nei successivi articoli.</i></p>

<p>autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti.</p> <p>3. Al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività o di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ripartito con decreto del Ministro che ne fissa altresì i criteri, modalità e termini per l'assegnazione.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.</p> <p>5. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è sostituito dal seguente: <i>"1/ Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni i due anni successivi."</i></p> <p>6. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti devono tener conto nella propria programmazione.</p> <p>7. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 6 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>ordinario per il finanziamento degli Enti.</p> <p>Articolo 6 <u>Piani triennali di attività</u></p> <p>1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.</p> <p>2. Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.</p> <p>3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente. In materia di spesa per il personale.</p> <p>4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti, con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, entro il mese di settembre, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, sono adottate misure correttive volte a ripristinare gli equilibri di bilancio anche in</p>	<p>Articolo 5 <u>Piani triennali di attività e finanziamento degli Enti da parte dei Ministeri Vigilanti</u> Aggiungere il comma 1bis</p> <p>1bis. Con riferimento al precedente articolo 1, il piano triennale, nella sua parte scientifica, viene redatto attraverso la diretta partecipazione del personale di ricerca. Nella parte organizzativa e di predisposizione della consistenza e variazione dell'organico, tiene conto delle osservazioni delle OOSS e delle RSU e del personale a tempo indeterminato, determinato ed atipico in servizio all'anno precedente.</p>	<p>Articolo x3 <u>Costituzione dei fondi ordinari degli EPR</u></p> <p>1. I fondi ordinari degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto applicativo dell'articolo 13 della legge 124/2015 vengono ridefiniti, in aumento, al valore previsto nella legge 296 del 27 dicembre 2006. Per gli enti di ricerca costituiti o riordinati successivamente al 2006, il fondo ordinario indicato nella legge di stabilità 2016 (L.208 del 28 dicembre 2015) viene aumentato del 15%.</p> <p>2. Per il CREA, il fondo dedicato al personale viene aumentato del 15% e viene accorpato al Finanziamento Ordinario come per gli altri Enti.</p> <p>3. Per l'aumento dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'identificazione dei finanziamenti destinati alle attività di ricerca e sviluppo, anche destinati alla ricerca privata, dei Ministeri Vigilanti e dello stesso Ministero dell'Economia e Finanze, anche attraverso l'apertura di una conferenza di servizi presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica.</p> <p>4. Agli Enti di Ricerca si applica la disciplina fiscale di miglior favore con riferimento all'articolo 3 del DM 174 del 27 luglio 2015 come modificato dalla legge 208 del 28 dicembre 2015.</p> <p>5. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto applicativo dell'articolo 13 della Legge 124/2015 si applicano i commi 91-94 e 97 dell'art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (superammortamento) e successive modifiche normative.</p>	<p><i>L'articolo proposto serve a disciplinare ed aumentare in maniera omogenea il finanziamento della ricerca pubblica, sia attraverso la ridefinizione di fondi attualmente gestiti dai Ministeri e impiegati per la ricerca ed, eventualmente, attingendo ai fondi destinati alla ricerca privata; in questo caso sarebbe sufficiente una percentuale infinitesima ed irrisoria dei circa 9,5 miliardi destinati nel 2015</i></p> <p><i>Si rende omogeneo il regime fiscale che sino ad ora ha privilegiato illegittimamente la ricerca privata . Si estende anche agli acquisti di macchinari e strumentazione per gli EPR il superammortamento, sempre allo scopo di eliminare un evidente e ingiustificabile svantaggio competitivo con il sistema delle imprese.</i></p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

relazione alle diverse componenti della spesa.			
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <u>Consulta dei presidenti</u></p> <p>1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati.</p> <p>2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidente degli Enti.</p> <p>3. La Consulta viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta a inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca.</p> <p>3. La Consulta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.</p> <p>4. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice dr condotta per l'assunzione del ricercatori.</p> <p>5. La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compensi e gettoni di presenza né determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>L'articolo viene sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 <u>Istituzione Consulta della Ricerca e Procedure di nomina dei presidenti e dei direttori generali degli Enti</u></p> <p>1. Il consiglio dei Ministri, entro e non oltre il 28 febbraio 2017, istituisce presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, la "Consulta della Ricerca Pubblica Italiana" composta da 15 studiosi di livello internazionale di nazionalità europea.</p> <p>2. L'individuazione degli studiosi avviene attraverso bando, disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulle riviste scientifiche internazionali di maggior impatto scientifico e tenendo conto delle diverse aree di interesse degli EPR individuati all'articolo 1 del presente decreto.</p> <p>3. Le procedure e le motivazioni della costituzione della Consulta di cui al comma 2 vengono pubblicate entro e non oltre il 31 marzo 2017.</p> <p>4. La Consulta opera allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca pubblica.</p> <p>5. La Consulta, nella propria prima riunione e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2017, elabora un regolamento di compatibilità delle attività dei propri membri rispetto a quelle degli EPR e un correlato regolamento di attività.</p> <p>6. La Consulta opera a maggioranza semplice per le attività di cui ai seguenti commi, assicurando la trasparenza di tutte le posizioni e senza possibilità di secretare i propri atti.</p> <p>7. Il finanziamento della Consulta avviene</p>		<p><i>L'articolo presentato è stato completamente rivoluzionato. Manca totalmente, infatti, alla proposta governativa le modalità comuni di nomina dei vertici. Riteniamo che il parlamento abbia il dovere di sottolineare, specie dopo le ovvie e legittime discussioni seguenti alla nomina del Presidente Inguscio (sicuramente lontana dall'analisi della preposta commissione scientifico ed autorevole), che non è possibile permette ancora nomine governative senza che ci sia un lavoro 'comparativo'. Per questo abbiamo lavorato sia per eliminare un inutile ed autoreferenziale consulta dei presidenti (totalmente lontana dai bisogni del paese) proponendo una consulta di alto livello scientifico che sia allo stesso tempo 'liberata' da incompatibilità che nel mondo della ricerca 'baronale' italiana troppe volte prevalgono. Alla consulta affidiamo compiti che l'articolato già prevedeva ma anche il dovere di valutare i nuovi e futuri vertici. Definendo per altro senza mezzi termini fallita la missione dell'anour prevediamo per la consulta anche compiti di valutazione dei vertici degli enti, il vero fulcro per rendere la ricerca non autoreferenziale.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>

	<p>attraverso lo 0,1% dei fondi ordinari degli enti di ricerca e comunque non oltre i 500 mila euro annui.</p> <p>8. La Consulta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma Nazionale della Ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.</p> <p>9. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione del personale della ricerca, con particolare riguardo all'eliminazione di fenomeni clientelari e nepotistici.</p> <p>10. La Consulta valuta le attività dei Presidenti degli Enti di Ricerca annualmente e redige apposita relazione con riferimento alle attività scientifiche e tecniche attuate con riferimento ai piani triennali di cui all'articolo 5.</p> <p>11. La Consulta relaziona annualmente ai Ministri vigilanti, dopo aver ricevuto informazioni dagli Enti lo stato di attuazione del piano triennale e propone al Consiglio dei Ministri eventuali ipotesi di miglioramento dello stesso.</p> <p>12. La Consulta esprime parere, attraverso valutazione comparativa, dei titoli scientifici e delle capacità organizzative per la nomina dei vertici degli Enti di Ricerca, secondo le modalità del successivo comma 13.</p> <p>13. La nomina dei Presidenti degli Enti di Ricerca a seguito della costituzione della Consulta avviene con la seguente modalità:</p> <p>a. il Ministero Vigilante richiede alla consulta, entro i 3 mesi antecedenti la decadenza del Presidente di Ente Pubblico di Ricerca, la proposta di bando di selezione comparativa</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------

con riferimento alle attività dell'ente e del piano triennale in essere. La consulta risponde entro 15 giorni.

b. A seguito della proposta della Consulta, il Ministro avvia il bando, che si chiude entro 45 giorni dalla proposta della consulta, e raccoglie le candidature.

c. La Consulta, a maggioranza semplice, relaziona al Ministro Vigilante, tenendo conto del regolamento di compatibilità di cui al comma 5 del presente articolo, le risultanze della valutazione comparativa e le relative considerazioni sui curricula scientifico-organizzativi presentati dai candidati. Questa procedura non può superare i 15 giorni.

d. Il Ministro vigilante presenta al Consiglio dei Ministri il candidato prescelto con la relativa motivazione.

e. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rinvia al parere del Parlamento la deliberazione assunta e il candidato prescelto dal Consiglio dei Ministri con relazione dei vari passaggi, entro 15 giorni dalla relazione della Consulta.

f. Il Parlamento esprime parere vincolante sul candidato presentato e sulla procedura entro 30 giorni dalla ricezione della relazione.

g. Il Consiglio dei Ministri nomina il Presidente dell'Ente di Ricerca.

14. I Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati, dopo procedura comparativa, solo per una volta.

15. I Presidenti degli Enti di Ricerca selezionano, da un albo appositamente costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica formato da dirigenti amministrativi che ne abbiano fatto richiesta, 3 candidati alla Direzione Generale dell'Ente da proporre per procedura comparativa al proprio organo deliberante,.

16. La partecipazione alle attività della Consulta danno diritto solo al rimborso delle spese di missione secondo le normative vigenti.





<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;"><u>Fabbisogno, budget e spese di personale</u></p> <p>1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6.</p> <p>2. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli Enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7 per il solo anno 2016.</p> <p>3. Il Ministero vigilante procede annualmente alla verifica del rispetto di detto limite entro il mese di aprile di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti all'Ente vigilato e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica.</p> <p>4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati.</p> <p>5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che assicurino un</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><u>Fabbisogno, budget e spese di personale</u></p> <p>Modificare i commi 4 e 6.</p> <p>4. Alla fine del periodo, aggiungere “della spesa dei buoni pasto e dell'IRAP”.</p>		<div data-bbox="1585 268 1749 427" data-label="Image"> </div> <p><u>USB PI non richiede la modifica dei primi 3 commi dell'articolo 8, sottolineando che è del tutto condivisibile che i salari dei lavoratori siano pagati dai fondi ordinari. Si sottolinea che abbiamo proposto in questo stesso testo il ritorno ai fondi ordinari del 2007 per recuperare i tagli lineari, che seppur negati a parole dai governi che si sono succeduti, sono inevitabilmente stati imposti dai ministeri vigilanti. Solo l'aumento dei fondi ordinari, oltre a misure di alleggerimento delle spese considerate di personale (come l'IRAP di cui chiediamo la cancellazione dal 2017 e i buoni pasto) risolvono alcune delle situazioni. Ad oggi pochissimi enti potrebbero assumere con la norma proposta e sempre con numeri limitati. ENEA e CNR</u></p>

<p>finanziamento non inferiore al relativo costo e durata del contratti.</p> <p>6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:</p> <p>a) l'Ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale parlo superiore all'80 per cento, non può procedere all'assunzione di personale;</p> <p>b) l'Ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento può procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;</p> <p>c) al fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.</p> <p>7. Gli Enti per i quali, al 1 gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono, nel rispetto della normativa vigente, procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6, nell'ambito dello stanziamento del predetto capitolo.».</p>	<p>6. alla fine del punto a), aggiungere: “e richiede l’avvio di una conferenza dei servizi con Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio e Ministero Vigilante per consentire l’aumento del Fondo Ordinario e il rispetto del piano triennale di?? ente”;</p>		<p><i>rappresentano, con il 101% e l’85% dell’utilizzo del FOE per spese di personale, i casi emblematici e più gravi. Per quanto riguarda il comma 6 è stato semplificato nello spirito del provvedimento, cancellando parti articoli che implementano l’esatto contrario di quello che il provvedimento dovrebbe rappresentare e totalmente illogiche rispetto allo scopo di aprire a nuove assunzioni. Le modificazioni proposte impediscono al provvedimento di produrre ulteriori risparmi di spesa. Sottolineiamo anche che proponiamo una norma che porta alla conferenza dei servizi nei casi in cui il FOE sia inadeguato a coprire le spese del piano triennale.</i></p>
<p>TITOLO III SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ Art. 9 <u>Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi</u></p> <p>1. Gli Enti adottano, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico patrimoniale anche per il controllo</p>	<p>TITOLO III SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ Art. 8 (adeguare solo numerazione)</p>		


<p>analitico della spesa per centri di costo.</p> <p>2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 'sono soppresses le seguenti parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca.</p> <p>4. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: "515-bis <i>Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 516 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR. In quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, i relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.</i>".</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;"><u>Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità del progetti di ricerca</u></p> <p>1. L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.</p> <p>2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo è di tre anni.</p> <p>3. Ai ricercatori e tecnologi di ruolo, possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di un anno ogni cinque anni di servizio. Il congedo è concesso dal presidente dell'Ente di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;"><u>Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità del progetti di ricerca</u></p> <p style="text-align: center;">Si chiede di aggiungere il comma 6.</p>		


<p>appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'Ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell'ente medesimo.</p> <p>5. In caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.</p>	<p>6. Nell'accordo di cui al comma 5, l'Ente deve inserire una clausola di protezione della proprietà intellettuale a proprio favore, attraverso esplicita rinuncia del ricercatore in mobilità e le iniziative atte a tutelare il personale che rimane nell'ente, coinvolto nel progetto. L'accordo deve prevedere, peraltro, la possibilità dell'ente di presentare progetti competitivi con quello in oggetto alla mobilità allo scopo di assicurare la continuazione del piano triennale dell'Ente. Gli accordi devono essere pubblicati sul sito ed inviati al Ministero vigilante e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Eventuali danni causati all'Ente dalle ricadute dell'accordo sono da imputare al dirigente responsabile dello stesso.</p>		<p><i>Abbiamo introdotto un comma che TUTELI gli interessi dell'ente e della committenza sociale evitando che ricercatori e tecnologi che si sono avvalsi nella presentazione del progetto stesso del nome e delle strutture possano avvantaggiarsi dello stesso e della proprietà intellettuale. Va sottolineato che i progetti di ricerca vengono valutati anche rispetto alle infrastrutture che l'Ente assicura e che il nome dell'Ente è sicuramente considerato nell'assegnazione dello stesso. Inoltre, rilevando che ogni progetto è sempre un prodotto di gruppo e mai individuale, la norma che presentiamo impedisce che personale, anche precario e soprattutto giovane, sia vittima della 'portabilità' del progetto. In sostanza, pur tutelando la libertà individuale riteniamo che vada tutelato anche l'investimento dell'ente, dei colleghi e della collettività che ha consentito al singolo l'ottenimento del progetto.</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p style="text-align: center;">Articolo 11 <u>Disposizioni sul personale</u></p> <p>1. Ai comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui ai presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto."</p> <p>2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>3. Nell'ambito delle risorse disponibili agli Enti è fatto divieto di assumere personale tecnicoamministrativo per un contingente superiore al 30% dell'indicatore di cui all'articolo 8, comma 2.</p> <p>4. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere del Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, ivi inclusa la disciplina del reclutamento, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, a decorrere dall'anno 2017 la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi degli Enti è fissata nella misura del cento per cento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 <u>Disposizioni sul personale e sul reclutamento</u></p> <p><u>SI CHIEDE DI CANCELLARE I COMMI 3, 4 e 5.</u></p>		<p><i>Chiediamo di cancellare i commi 3, 4 e 5, che reputiamo completamente contrari allo scopo del provvedimento. Sottolineiamo che, una volta individuato nell'80% del FOE la quota spendibile per il personale, ogni limitazione, anche nella determinazione del personale da assumere, diviene contraria alla semplificazione. Va sottolineato che, al fine di rendere veramente operativa la ricerca pubblica, come nel caso degli enti esteri va assolutamente tenuto conto che personale altamente professionalizzato nei ruoli tecnici ed amministrativi rende l'attività di ricerca più produttiva, consentendo al ricercatore di impegnarsi nelle funzioni per cui è stato reclutato e non nella supplenza di funzioni che non gli sono proprie. Il comma 5 viene cancellato perché la proposta di valutazione della ricerca dovrebbe essere, come proposto dagli emendamenti, in capo semmai alla Consulta della Ricerca e limitata ai vertici.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <u>Spese di missione</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (adeguare solo numerazione)</p>		


<p>I. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o Informazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;</p> <p>b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati vvero di motivata impossibilità a presentare I documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;</p> <p>c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere <i>a</i> e <i>b</i> si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 13 <u>Controlli della Corte dei conti</u></p> <p>1. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti pubblici di ricerca non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modiflcazioni.</p> <p>2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 <u>Controlli della Corte dei conti</u> Chiediamo la cancellazione dell'articolo.</p>		<p><i>Non si rileva la motivazione semplificativa dell'annullamento di controlli della corte dei conti per gli EPR.</i></p> 

<p style="text-align: center;">TITOLO IV DISPOSIZIONI SUL MERITO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 <u>Premi per meriti scientifici e tecnologici</u></p> <p>1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.</p> <p>2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dai consigli di amministrazione dell'ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONALITA'</p> <p>Chiediamo la totale riscrittura dell'articolo:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 (nuova numerazione) <u>Procedure di reclutamento straordinario per gli Enti Pubblici di Ricerca</u></p> <p>1. I livelli I, II e III del profilo dei ricercatori e tecnici sono un'unica area professionale.</p> <p>2. Il servizio prestato a tempo determinato in un Ente di ricerca pubblico, inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, è totalmente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera a seguito di assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.</p> <p>4. Le procedure e le graduatorie di cui all'articolo 4 comma 6 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2017.</p> <p>5. Al fine di favorire l'assunzione del personale precario degli Enti pubblici di ricerca che abbiamo maturato, alla data di pubblicazione del presente decreto 3 anni di servizio con contratto a tempo determinato o atipico negli ultimi 5 vengono estese le procedure di cui all'articolo 4 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione Italiana, le procedure di cui ai commi 4 e 5 per il quadriennio 2017-2020 sono autorizzati fino all'100% dei piani assunzionale così come determinato nell'articolo 7.</p> <p>7. Il personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ancora inquadrato con</p>	<p style="text-align: center;">Articolo X4 <u>Procedure di reclutamento straordinario per gli Enti Pubblici di Ricerca</u></p> <p>1. I livelli I, II e II del profilo dei ricercatori e tecnici sono un'unica area professionale.</p> <p>2. Il servizio prestato a tempo determinato in un ente di ricerca pubblico, inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, è totalmente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera a seguito di assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.</p> <p>4. Le procedure e le graduatorie di cui all'articolo 4 comma 6 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2017.</p> <p>5. Al fine di favorire l'assunzione del personale precario degli Enti pubblici di ricerca che abbiamo maturato, alla data di pubblicazione del presente decreto 3 anni di servizio con contratto a tempo determinato o atipico negli ultimi 5 vengono estese le procedure di cui all'articolo 4 del DL 101 del 31 agosto del 2013 come convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione Italiana, la presente le procedure di cui ai commi 4 e 5 per il quadriennio 2017-2020 sono autorizzati fino all'100% dei piani assunzionale così come determinato nell'articolo 7.</p> <p>7. Il personale dell'Istituto Nazionale di</p>	<p><i>Si chiede la riscrittura dell'articolo e anche una nuova denominazione dello stesso articolo evidenziando che non si possa parlare di merito senza riconoscimento dei diritti per personale che ha il contratto bloccato da 6 anni e i salari più bassi a livello europeo. .</i></p> <p><i>L'articolo 14 e l'analogo X4 predisposto per la legge di stabilità permettono al parlamento di sanare la procedura di infrazione aperta a seguito della denuncia alla Commissione Europea da parte della scrivente OS. Peraltro le centinaia di ricorsi che stiamo presentando contro gli Enti di Ricerca produrranno un costo sicuramente significativo. La norma in oggetto consentirebbe agli Enti di trovare un accordo transattivo con i ricorrenti che sono tutti disponibili alla rinuncia del risarcimento dietro l'assunzione a tempo indeterminato. Quindi l'approvazione di questa norma consentirà la chiusura della procedura di infrazione, il risparmio dei risarcimenti e l'assunzione di personale altamente professionalizzato ed indispensabile alle attività degli Enti, consentendo nei prossimi anni il reclutamento a tempo indeterminato di nuove generazioni di ricercatori e tecnici. Il provvedimento segue il dettato costituzionale che permette la deroga del concorso pubblico attraverso norma legislativa. Segnaliamo peraltro che il personale in oggetto risulta idoneo a varie selezioni e concorsi.</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><i>Con questa norma intendiamo sanare la situazione</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	L'ordinamento universitario viene inquadrato nel profilo di ricercatore-tecnologo, anche attraverso la rideterminazione della carriera svolta nell'ente di ricerca.	Astrofisica ancora inquadrato con l'ordinamento universitario viene inquadrato nel profilo di ricercatore-tecnologo, anche attraverso la rideterminazione della carriera svolta nell'ente di ricerca	del personale proveniente dagli osservatori astrofisici universitari
<p align="center">Articolo 15</p> <p align="center"><u>Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale</u></p> <p>1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale vvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.</p> <p>2. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>3. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.</p>	<p align="center">Articolo 15</p> <p align="center"><u>Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale</u></p> <p>Chiediamo la cancellazione dell'articolo</p>		<p>Il presente articolo non ha alcun senso rispetto al settore. Non utilizzare il concorso per personale che non ha mai prestato servizio negli enti di ricerca (ricordiamo le norme in senso opposto presentate per il precariato che invece opera da anni a vantaggio degli enti e della committenza sociale) significa predisporre modalità clientelari ai sistemi di reclutamento, al riguardo si fa notare che non sono state previste norme per la valutazione delle chiamate dirette e clausole di responsabilità a carico degli organi preposti all'iter procedure procedurale per le assunzioni a chiamata diretta.</p> <p>Va peraltro chiarito che i casi di merito eccezionale non necessiterebbero del 10% della dotazione organica ma di pochissime unità. Per cui è probabile che la reale intenzione sia di chiamare a livelli superiori personale già inquadrato.</p> 
<p align="center">Articolo 16</p> <p align="center"><u>Valutazione della ricerca</u></p> <p>1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti,</p>	<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center"><u>Valutazione della ricerca</u></p> <p>1. La Consulta della Ricerca di cui al precedente articolo 6 propone al Consiglio dei Ministri un sistema di valutazione dei vertici</p>		<p>La proposta che presentiamo, ribalta la questione determinando la valutazione certa dei vertici e il miglioramento della ricerca di gruppo attraverso il sistema della consulta.</p>

<p>l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7.</p> <p>2. le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza generazione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.</p> <p>3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo Ente di cui al comma 1 dell'articolo 1.</p> <p>4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3.</p> <p>5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della</p>	<p>degli Enti di Ricerca Pubblica anche avvalendosi di strumenti e metodi applicati per i vertici di importanti ed equivalenti enti di ricerca pubblici internazionali.</p> <p>2. La valutazione di cui al comma 1 non ricade sul personale degli enti pubblici di ricerca.</p> <p>3. La consulta della ricerca, a seguito delle informazioni richieste ai singoli enti, propone annualmente alle unità di struttura di ricerca degli stessi enti suggerimenti per migliorare la propria ricerca, in maniera indipendente dai vertici degli enti stessi.</p>		<p><i>La profonda rielaborazione che proponiamo nasce dall'irrealistico tentativo di applicare alla ricerca criteri meritocratici e di valutazione su un settore che per sua natura difficilmente produce a breve termine e che è basato sul lavoro collaborativo anche di larga rete.</i></p> <p><i>Non va frainteso con questo l'autoreferenzialità propria, invece, da decenni, dei vertici degli enti, troppo spesso pescati nella classe "baronale" universitaria e con scarsa propensione al lavoro collettivo e di coordinamento.</i></p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p><u>Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento</u></p> <p>1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato Istituito si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.</p> <p>2. Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'Ente a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva. Il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.</p> <p>3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell'Ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'Ente da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">(adeguare solo numerazione)</p>		<p><i>Con riferimento al presente articolo abbiamo solo una valutazione politica: come può un ente non economico essere commissariato solo per gli aspetti economici? Che senso ha affidare ad un presidente la conduzione di un programma triennale di ricerca e poi non dotarlo del finanziamento per portarlo a termine? E come si pensa di togliere i controlli della corte dei conti sugli appalti e poi commissariare l'ente? Che succede per gli enti che, come l'IIT, dimostrano di non avere abbastanza progetti per spendere i finanziamenti pubblici che gli sono stati affidati? Perché non commissariare anche in questo caso?</i></p> <p><i>Riteniamo che interpretare un ente di ricerca sul grado di risparmio e di limitazione della spesa ma mantenerlo in mano alla decisione dei singoli ministri sia la maniera peggiore per semplificare il settore.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p><u>Disposizioni transitorie e finali</u></p> <p>1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;"><u>Disposizioni transitorie e finali</u></p> <p style="text-align: center;">Modificare il comma 2</p>		

<p>2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.</p> <p>3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti di cui all'articolo 1 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.</p>	<p>2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Ministro vigilante avvia la sostituzione del Presidente dell'ente. Il procedimento avviene applicando le norme contenute in questo decreto e viene sospeso se le procedure di cui al comma 1 risultano concluse.</p>		<p><i>Abbiamo modificato il comma 2 per semplificare le procedure e determinare la sostituzione del Presidente in caso di inadempienza della norma.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 <u>Abrogazioni</u></p> <p>1. L'articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, commi 3 e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono soppressi.</p> <p>2. l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è soppresso.</p> <p>3. L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 e successive modificazioni sono soppressi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 <u>Abrogazioni</u></p> <p>Chiediamo la modifica dell'articolo</p> <p>1. Sono soppressi le norme in chiaro contrasto con quelle contenute nel presente decreto.</p>		

Commissioni riunite VII Camera (Cultura) e 7^a Senato (istruzione)

Esame schema di decreto legislativo
recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
(Atto del Governo n. 329)

Audizione informale del 29/09/2016

MEMORIA DEL CODIGER

(CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA)

La Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani (CO.DI.G.E.R.) è un'associazione senza scopo di lucro, con sede in Roma, che persegue i seguenti scopi:

- a) promuove studi e ricerche su tutte le questioni attinenti la gestione degli Enti Pubblici di Ricerca, sotto i diversi profili della interpretazione delle norme legislative e regolamentari, dello sviluppo degli ambiti di autonomia, della organizzazione e programmazione delle attività, del governo delle risorse economiche e dei flussi finanziari;
- b) propone provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore ordinamento e al più idoneo funzionamento degli Enti Pubblici di Ricerca;
- c) esprime pareri e sviluppa idonee forme di collaborazione con le Autorità di Governo ed in particolare con i Ministri competenti nelle iniziative intese alla soluzione delle problematiche che direttamente ed indirettamente possano investire gli Enti Pubblici di Ricerca ed il loro personale;
- d) promuove la corretta, coordinata e tempestiva applicazione della normativa riguardante gli Enti Pubblici di Ricerca e degli Istituti contrattuali riguardanti il personale;
- e) sviluppa e mantiene contatti ed interscambi di esperienze con Enti, associazioni ed organizzazioni nazionali, comunitari ed internazionali, che hanno o possono avere rapporti con gli Enti Pubblici di Ricerca.

1. Analisi di contesto

L'art.13 della legge n.124 del 2015 ha avuto il grande merito di dare una risposta concreta ad un'esigenza da anni avvertita negli enti pubblici di ricerca in ordine alla necessità di sostenerne e semplificarne la loro attività.

Va detto da subito, tuttavia, che il disegno di legge, di iniziativa governativa, non conteneva una delega specifica per gli enti pubblici di ricerca, delega che, al contrario, è stata frutto di approfondimenti da parte dei due rami del Parlamento, condotti anche attraverso lo strumento dell'audizione.

Non meraviglia, pertanto, rilevare come alcuni aspetti dello schema di Decreto Legislativo non sembrano raccogliere per intero il mandato parlamentare a predisporre un testo normativo che avesse quale primaria finalità quella di semplificare e sostenere l'attività degli Enti di Ricerca non rispondendo, talvolta, a quelle esigenze con tanta sensibilità intercettate dal Parlamento nei delicati lavori di approvazione della norma delega.

Ciò che con il presente documento si intende porre all'attenzione degli On.li parlamentari, sono alcuni passaggi dello schema di decreto legislativo che appaiono in controtendenza rispetto a quei criteri di semplificazione, autonomia e favore (inteso come sostegno) con tanta puntualità espressi dal Legislatore, pur in un quadro complessivo di invarianza di spesa.

2. Modifiche proposte al testo del provvedimento

Articolo 3

Tenuto conto dell'abrogazione operata dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo in esame, si ritiene opportuno recuperare il concetto di autonomia così come discendente dall'esplicitazione del dettato costituzionale.

In particolare, si propone il seguente emendamento:

- all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente “Agli enti di cui all'articolo 1 è riconosciuta autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri statuti e regolamenti”.

Articolo 4

Ferma restando l'autonomia statutaria sancita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, non si comprende come possa esservi autonomia ordinamentale se all'articolo 4, commi 1 e 2, viene in-

trodotto, al fianco del controllo di legittimità da parte dei Ministeri vigilanti (pienamente condivisibile), un controllo sul merito che di fatto suona come l'esatto contrario del principio di autonomia.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

- all'articolo 4, comma 1, le parole "e di merito" sono soppresse.
- all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità."

Articolo 8

Il CODIGER chiede preliminarmente di verificare se l'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo sia finalizzato ad un adeguamento dei contributi ordinari degli Enti in misura congrua rispetto alle esigenze di funzionamento.

In caso contrario si rileva come il predetto art. 8, comma 2, non sembra rispondere ad alcuno dei criteri di delega contenuti nell'art.13 della L.124/2015, anzi al contrario sembra violare i predetti criteri che avevano quale primo obiettivo dichiarato quello di **favorire** e semplificare le attività degli enti di ricerca.

Non si vede come possa essere favorita l'attività degli enti atteso che il tetto dell'80 % delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di contributo ordinario, si tradurrebbe operativamente, per la maggioranza degli enti, in un divieto ad assumere, ponendo per gli EPR un vincolo di spesa peggiorativo rispetto a tutta la pubblica amministrazione per la quale a partire dalla Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 643, n. 296/2006) e via via fino ad oggi (da ultimo con l'art.3, comma 2, dl 90/2014) è prevista la possibilità di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

- all'articolo 8, comma 2, le parole "al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato" sono sostituite con le seguenti: "entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo";
- sempre all'articolo 8, comma 2, dopo la parola "personale" inserire "a tempo indeterminato";
- l'articolo 8, comma 4, è soppresso.

Qualora invece l'obiettivo sia quello di un adeguamento dei contributi ordinari si propone il seguente emendamento chiarificatore:

- all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno di riferimento" aggiungere le seguenti "adeguate alle esigenze di carattere obbligatorio e di personale, queste ultime calcolate sulla dotazione organica di cui al DPCM del 22 gennaio 2013."

Articolo 9

Attesa la finalità di semplificazione perseguita dallo schema di decreto legislativo, va chiarito che la possibilità di muoversi al di fuori delle modalità di cui all'art.1, commi 450 e 452, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, dovrebbe consentire la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, altrimenti la norma non avrebbe natura semplificatoria, disattendendo i principi e criteri di cui alla legge delega.

Si propone pertanto il seguente emendamento:

- dopo l'articolo 9, comma 3, è aggiunto il seguente comma:
 - 1) "3-bis. Dopo l'articolo 63, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, è aggiunto il seguente comma 3.bis: " La presente procedura può essere utilizzata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nell'ambito di attività istituzionali, di ricerca o di innovazione tecnologica, connesse alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla crescita scientifica e tecnologica, anche in esecuzione di progetti europei".

Articolo 11

Fermo restando quanto detto in ordine al computo del tetto di spesa di cui all'art.8, il comma 5 dell'art.11, che ripropone il meccanismo del turnover, appare in contraddizione con l'autonomia la possibilità di assumere entro i tetti economici stabiliti dalla normativa vigente. Un discorso analogo vale per la percentuale massima del 30% del contingente di personale tecnico-amministrativo: anche su questa materia invece di stabilire un divieto assoluto si deve fare affidamento sulla capacità di autoregolamentazione degli Enti.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

- l'articolo 11, comma 3 è soppresso;
- l'articolo 11, comma 5, è così riformulato: "Ferma restando la facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dal precedente articolo 8, comma 2, a decorrere dall'anno 2017 la facoltà degli enti ad assumere ricercatori e tecnologi è fissata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 6, comma 1".

ovvero, in subordine:

- l'articolo 11, comma 5, è soppresso.

Articolo 12

E' necessario chiarire che il meccanismo di semplificazione deve valere anche per le missioni effettuate a valere su fondi istituzionali (es. sisma o altri finanziamenti straordinari o temporanei).

Si propone pertanto il seguente emendamento:

- "all'articolo 12, comma 1, le parole "nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito di attività istituzionali ovvero di progetti di ricerca".

Articolo 18

I criteri di delega contenuti nell'art.13 della L.124/2015, hanno come obiettivo quello di **favorire** e semplificare le attività degli enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la proposta di fare salve le indennità erogate dagli enti art 22 DPR 171 e art 9 del CCNL/98 è fondata sulla necessità di sanare quanto già corrisposto ai dipendenti, al fine di salvaguardare l'Ente da possibili soccombenze nei ricorsi, dovute al fatto che tali corresponsioni sono basate su norme, regolamenti e contratti collettivi validi e perfettamente efficaci. L'assenza di una norma a salvaguardia delle amministrazioni, comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico dei fondi in dotazione degli enti

Inserire il comma 4:

“Sono fatte salve le indennità già attribuite alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 22 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171 e dell'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998, comparto delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, relativamente ad incarichi di responsabilità di unità organizzative, già conferiti a personale con qualifica di ricercatore o tecnologo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”

Il Segretario generale del CODIGER
Dott.ssa Anna Sirica

(Direttore generale ASI)

COMMISSIONI RIUNITE VII CAMERA E 7[^] SENATO
AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329

MEMORIA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ENTI
PUBBLICI DI RICERCA

Roma, 29 settembre 2016

Premessa

La CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità) si rivolge alle Commissioni riunite VII Camera (cultura) e 7^a Senato (istruzione), in occasione dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca (A.G. n.329) con lo spirito costruttivo di chi ha fin dall'inizio condiviso gli obiettivi generali definiti nella Risoluzione approvata nel 2014 dalla VII Commissione "Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport" del Senato.

A conclusione di un serio e rigoroso lavoro di analisi, la VII Commissione aveva ben evidenziato le principali problematiche del sistema ricerca, in particolare la frammentarietà e la disomogeneità di trattamento, diritti e doveri dei ricercatori nei comparti dell'università (non contrattualizzati), degli EPR (soggetti al contratto collettivo nazionale della ricerca) e del privato, che rende difficoltosa se non impossibile la mobilità tra i diversi settori. La Risoluzione aveva quindi disegnato un coerente ed incisivo progetto riformatore del Sistema della ricerca pubblica, che indicava chiaramente come la soluzione da dare alle criticità del sistema non potesse essere parziale ma necessariamente complessiva. Si trattava di delineare un percorso di "riforma" che partendo dagli attori principali del sistema (i ricercatori) portasse alla definizione di nuove regole per il governo scientifico e la gestione degli EPR, avvicinando gli Enti alle istituzioni accademiche e definendo una cornice comune volta a favorire la **mobilità** di chi "fa ricerca" (anche in termini di interscambio temporaneo) tra gli enti pubblici, le università e le altre istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, sia pubbliche sia private.

Lo Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca (329) avrebbe potuto essere il primo atto in grado di tradurre in normative le elaborazioni della VII Commissione del Senato.

Riconosciamo che il testo approvato dal C.d.M. il 25 agosto affronta in maniera positiva alcuni dei punti organicamente individuati nella Risoluzione, ad esempio individuando quale campo di applicazione delle norme tutti gli Enti di ricerca, indipendentemente dal ministero vigilante, ed eliminando alcuni vincoli gestionali previsti per le Pubbliche Amministrazioni che ostacolano la funzionalità degli Enti.

Tuttavia, mancando nel testo deliberato punti importanti e qualificanti sui quali ci si aspettava un intervento incisivo e innovativo, quali ad esempio la definizione di uno stato giuridico dei ricercatori e tecnologi, lo schema di decreto 329 appare debole e complessivamente non rispondente alle necessità, l'ennesima occasione mancata che rischia di rendere vano il lavoro fin qui svolto dal Parlamento.

1) Diritti e doveri di ricercatori e tecnologi. L'art.2 dello schema di d.lgs. 329 è indubbiamente il punto cruciale di tutto il decreto. Nella stessa "Relazione illustrativa" allo "Schema di decreto 329", si riconosce la necessità di un intervento normativo, laddove è scritto: *"... Tuttavia il recepimento dei diritti e doveri di ricercatori e tecnologi deve essere garantito a monte come un corpus di norme generali a cui tutti gli statuti e regolamenti possano fare riferimento. È evidente che tale scopo non possa essere raggiunto con un semplice contratto di lavoro, soggetto alla variabilità della contrattazione ma necessiti di un provvedimento sovraordinato quale il presente schema di decreto"*.

Nella presente formulazione dell'art.2, al contrario, non c'è traccia di quel "corpus di norme generali", valide per tutti gli Enti, che avrebbe dovuto essere "garantito a monte", mentre c'è la scelta di delegare il recepimento della **Carta Europea dei ricercatori** agli Statuti e ai Regolamenti degli Enti di Ricerca, a cui vengono indicate delle linee guida del tutto generali. Si segnala, inoltre, che nello schema di decreto non viene richiamato il documento **European Framework for Research Careers**, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere nell'ambito degli enti pubblici di ricerca per renderle comparabili e favorire in tal modo la mobilità dei ricercatori, il cui recepimento era invece previsto dall'art. 13 c. 1, lettera a) della legge delega 124/2015.

Rinunciando ad intervenire direttamente con proposte incisive e innovative, (come il MIUR era sembrato inizialmente intenzionato a fare) il complesso del decreto appare debole e inadeguato a dare attuazione al mandato contenuto nella delega.

La scelta di delegare tutto agli Enti, che potranno decidere in totale autonomia quali principi contenuti nella Carta europea adottare e in che modo, potrebbe persino determinare ulteriori difformità fra i diritti e i doveri dei ricercatori e dei tecnologi che lavorano in Enti diversi. In sostanza, l'attuale formulazione dell'art. 2, anziché produrre una crescita omogenea della ricerca in Italia, per una probabile "eterogenesi dei fini" rischia di creare i presupposti per un aumento della frammentarietà del sistema.

Eppure nelle bozze circolate prima dell'attuale decreto approvato dal C.d.M., si potevano riscontrare proposte e prospettive orientate a trovare soluzioni innovative ed equilibrate per il recepimento della Carta europea, come ad esempio quelle predisposte dal COPER – Comitato dei Presidenti degli EPR - nel documento del gennaio 2016, art. 12-bis, che indicavano alcune modalità di partecipazione delle comunità scientifiche interne ai processi decisionali degli Enti.

Nella stesura dell'**art. 3 del decreto n.329**, invece, non si voluto tenere conto di queste proposte, preferendo dare ai vertici degli Enti la facoltà di recepire la Carta europea attraverso gli Statuti e i Regolamenti definiti in totale autonomia, senza prevedere alcuna forma di rappresentanza e di partecipazione delle comunità scientifiche interne negli organi di governo e consultivi degli stessi enti, che rimarrebbero così escluse da ogni processo decisionale, subalterne ai vertici gestionali e amministrativi, in palese

contraddizione con uno degli obiettivi principali della Risoluzione e della delega che auspicava la “valorizzazione dei R&T”.

La Carta Europea, come è noto, prevede diritti e doveri non solo dei ricercatori, ma anche dei loro datori di lavoro. E’ pertanto necessario e non più rinviabile prevedere un bilanciamento dei poteri all’interno degli Enti prevedendo la presenza di R&T eletti negli organi di governo degli Enti e istituendo forme di partecipazione consultiva dei ricercatori e tecnologi (**le Consulte dei ricercatori e tecnologi**) e di rappresentanza ufficiale di tutte le comunità scientifiche degli EPR (**il Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi**) in analogia con il C.U.N. delle università.

Un paese che intenda fare della ricerca una leva strategica per lo sviluppo non può non dotarsi di una legge che stabilisca in concreto quali figure professionali e quali istituzioni devono uniformarsi ai principi della Carta e in quali termini. Riteniamo dunque di dover responsabilmente rinnovare la proposta di **definire per legge i ruoli dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti di ricerca (Allegato 1).**

2) La premialità per gli Enti vigilati dal MIUR.

La previsione di meccanismi di *premierità* per gli Enti vigilati dal MIUR è un obiettivo condivisibile e da perseguire, tenendo però in debito conto sia la previsione di risorse ordinarie adeguate per sostenere le spese correnti e per consentire lo sviluppo di linee di ricerca “di frontiera” sia la necessità di definire in modo trasparente e condiviso criteri di misurazione delle *performance* che consentano una comparazione adeguata dei diversi Enti, in grado di tenere conto delle specifiche caratteristiche delle loro diverse missioni. La volontà di riproporre, in assenza di adeguate risorse e in presenza di un netto vincolo di invarianza di bilancio, anche nello schema di d.lgs. 329 una modalità che ha già mostrato la sua scarsa efficacia non appare come la soluzione più indicata. Inoltre, lo schema del d.lgs. 329, **all’art. 5, comma 3**, prevede l’istituzione di un apposito fondo destinato al finanziamento premiale dei Piani di attività o di specifici programmi e progetti proposti dagli Enti vigilati dal MIUR, ai cui oneri si provvede mediante riduzione del fondo ordinario (**comma 4**). Si ricorda, a tale proposito, quanto in più occasioni affermato dalla VII Commissione della Camera, per cui “la quota premiale dovrebbe essere aggiuntiva e non ritagliata nell’ammontare definito del FOE”.

3) Programmazione e reclutamento del personale.

Su questa importante questione, l’art.8 dello schema del d.lgs. 329 rappresenta un chiaro segnale di rafforzamento dell’autonomia degli Enti, ai quali viene data la possibilità di programmare il reclutamento del personale. In analogia con quanto già previsto per le università (artt. 4 e 5 del d.lgs. 49/12) la programmazione per il reclutamento del personale degli EPR si definisce – comma 1 - nei piani triennali di attività. Questa iniziale apertura viene però in larga parte limitata e, di fatto, “richiusa” dal comma 2 dell’art. 8, che impedirà agli Enti il cui costo del personale supera il limite dell’80% del finanziamento assegnato dallo Stato (vedi CNR, OGS, INDIRE e Area di Trieste) di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo

indeterminato per diversi anni a venire, mettendo a serio rischio sia il futuro lavorativo delle migliaia di precari che da anni lavorano negli enti di ricerca sia le aspettative di carriera del personale di ruolo (di cui quasi il 70% è fermo da anni nel livello di ingresso). Si deve per altro rilevare che l'introduzione del limite dell'80% per tutti gli Enti non tiene conto dei diversi e specifici obiettivi strategici che sono assegnati ai vari EPR. In alcuni Enti, infatti, l'incidenza delle spese per il personale è ben al di sotto del limite fissato non tanto perché questi enti siano più "virtuosi" degli altri, quanto perché si tratta di istituzioni con un numero di addetti limitato che agiscono prevalentemente come finanziatori di progetti nazionali di carattere strategico, con molte spese per apparecchiature, gestione di grandi infrastrutture e di laboratori nazionali o extra-nazionali.

Si propone, pertanto, di **riconsiderare l'introduzione di questo limite**, prevedendo che sia almeno **parametrato al finanziamento complessivo di ciascun ente**.

4) La valorizzazione del merito.

Non si può non concordare con l'obiettivo di valorizzare il merito di ricercatori e tecnologi, tuttavia l'**art. 14** dello schema di d.lgs. 329, dovendo anche in questo caso rispettare il vincolo di invarianza di bilancio, prevede di istituire e finanziare "premi" biennali per chi abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza decurtando le risorse destinate alla spesa complessiva per il personale (lo 0,5%) senza, tra l'altro, specificare se ci si riferisce alla spesa relativa al solo personale ricercatore e tecnologo.

Oltre a sottolineare l'assenza di qualsiasi riferimento a procedure e criteri per misurare e valutare il "merito scientifico e tecnologico", riteniamo, anche in questo caso, che la quota premiale dovrebbe essere aggiuntiva e non ritagliata nell'ammontare definito del FOE.

Analoghe considerazioni valgono per la possibilità, prevista dal comma 1 dell'**art. 15**, di assumere per "chiamata diretta", quindi in deroga al principio del concorso pubblico previsto dall'art.97 della Costituzione, sino al 10% dell'organico dei ricercatori e tecnologi. Per quanto detto prima in merito alle difficoltà che gli Enti avranno, di fatto, ad assumere se non sarà modificato il vincolo dell'80% del budget ordinario, tale percentuale appare eccessiva rispetto alla reale necessità di acquisire particolari professionalità di "eccellenza" (che non deve comunque andare a discapito delle prospettive di carriera per i ricercatori e tecnologi di ruolo).

Per mantenere il meccanismo della "chiamata diretta" nei limiti di una normale e fisiologica possibilità di assumere le "eccellenze", si propone di **estendere a tutti gli Enti di ricerca di cui all'art.1 del decreto 329**, quanto già previsto per gli Enti vigilati dal MIUR **dall'art.13 del d.lgs. 213/2009** che fissa al **3%** la possibilità di assumere per chiamata diretta "ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale."

Nel ribadire la più ampia disponibilità a confrontarsi con spirito costruttivo sulle proposte del Governo, la CIDA non può esimersi dal rilevare che il decreto proposto non sembra in grado di realizzare quello che era il principio ispiratore di tutta la delega, vale a dire “dare attuazione alla Carta Europea dei Ricercatori”.

Il rischio, se non saranno introdotti opportuni correttivi al testo, è quello di avere un sistema ancora più “verticistico”, con regolamenti e statuti potenzialmente molto diversi tra i vari Enti, quindi l’aumento della disomogeneità del sistema e della diversità delle condizioni in cui operano i ricercatori e tecnologi.

Per quanto detto, la CIDA non può esprimere al momento una valutazione positiva dell’impianto complessivo dello “Schema di decreto 329”. Lo scostamento significativo dello schema di d.lgs. 329 rispetto all’impianto organico disegnato dalla Risoluzione della VII Commissione del Senato non migliora significativamente l’efficacia del Sistema degli EPR, e, al contrario, rischia di **produrre nel breve termine ulteriori divisioni nelle comunità scientifiche interne e tra gli stessi Enti.**

Ci auguriamo che le Commissioni si impegnino con tutta la loro autorevolezza per riposizionare le scelte che il **Governo** può ancora compiere per dare corso alla rigenerazione del Sistema degli EPR, in più occasioni annunciata, determinando un primo effettivo impulso al **cambio di marcia di cui il Sistema della ricerca ha urgentemente bisogno per svolgere il ruolo di volano dello sviluppo che gli compete e di cui il Paese ha necessità per uscire dalla crisi.**

L’Italia ha finalmente deciso di investire ingenti risorse pubbliche e private sulla formazione e sulla ricerca, così come sul trasferimento di innovazione, per il rilancio del sistema produttivo. Le imprese, che sono fortemente coinvolte nella realizzazione del “Piano nazionale Industria 4.0”, si sono impegnate ad aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La CIDA, consapevole che nell’era della IV Rivoluzione industriale sia necessario “fare sistema” tra enti pubblici, Università, associazioni di categoria e imprese, seguirà con molta attenzione gli sviluppi del processo di riforma del “sistema ricerca” italiano, dando tutto il contributo necessario per creare le condizioni del suo sviluppo e della sua integrazione che non può non passare per il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità che vi operano.

Si propone di definire per via legislativa i ruoli dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti di ricerca integrando l'art. 2 dello schema di decreto legislativo n.329 con i seguenti punti:

1. Sono istituiti il ruolo nazionale dei ricercatori degli Enti pubblici di ricerca e il ruolo nazionale dei tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, nei quali confluiscono, rispettivamente, i ricercatori e i tecnologi degli Enti pubblici di ricerca. Il ruolo dei ricercatori e dei tecnologi è articolato in tre livelli, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
2. Gli Enti provvedono alla definizione delle aree scientifiche (da correlare ai settori scientifico-disciplinari universitari) e dei settori tecnologici in cui ogni ricercatore e ogni tecnologo dovranno essere inquadrato.
3. Gli statuti e i regolamenti degli Enti pubblici di ricerca (di cui all'art. 3) assicurano un'adeguata rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi di ciascun ente negli organi collegiali di governo, di programmazione e di consulenza scientifica dell'ente e ne disciplinano il concorso nell'indicazione del presidente dell'Ente.
4. E' istituita in ogni Ente, senza oneri aggiuntivi per i bilanci, su base elettiva all'interno dei Ricercatori e Tecnologi di ruolo e con contratto a tempo determinato dell'Ente medesimo, la Consulta dei Ricercatori e Tecnologi, che concorre alla definizione degli Statuti e dei Regolamenti.
La Consulta dei Ricercatori e Tecnologi sarà composta di un numero di componenti compreso tra 5 e 20 in relazione al numero di Ricercatori e Tecnologi di ruolo in servizio al 1 gennaio 2016, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio degli Enti.
Gli Enti potranno procedere all'approvazione degli Statuti e dei Regolamenti (di cui agli artt. 3 e 4) solo dopo aver espletato le procedure elettive per la costituzione della Consulta dei Ricercatori e Tecnologi.
5. In analogia con quanto previsto per le comunità scientifiche delle università, è istituito il Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi, organo consultivo e propositivo delle comunità scientifiche degli EPR, che esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema della ricerca pubblica e annualmente viene consultato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri vigilanti in merito allo stato di attuazione negli Enti della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori. I membri del Consiglio Nazionale sono eletti dalle Consulte degli Enti, assicurando la rappresentanza di almeno un eletto per ciascun Ente.
6. Per le attività di competenza del ruolo è riconosciuta ai ricercatori e tecnologi, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti all'art. 33 della Carta Costituzionale, l'autonomia professionale nella gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale a loro assegnate per fini di ricerca, nonché del proprio tempo di lavoro (figurativamente quantificato in 1500 ore) che determinano autonomamente in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.